



**VI PIANO REGIONALE
DELLE POLITICHE SOCIALI 2026-2028**

**LA COSTRUZIONE DEL
PIANO SOCIALE DI ZONA
E LE RISORSE DISPONIBILI**

III PARTE

Indice

3.1 – La programmazione finanziaria integrata: risorse e vincoli.....	3
3.1.1 - <i>Una importante premessa di metodo</i>	3
3.1.2 - <i>La definizione del “budget ordinario” del Piano sociale di zona</i>	3
3.2 – Altre risorse aggiuntive di derivazione comunitaria, nazionale e regionale.....	31
3.3 – Costruzione, aggiornamento, monitoraggio e valutazione del Piano sociale di zona	35
3.3.1 - <i>Procedure, tempi e modalità di approvazione del Piano sociale di zona</i>	35
3.3.2 - <i>Modalità e tempi di rendicontazione e aggiornamento</i>	37

3.1 – La programmazione finanziaria integrata: risorse e vincoli

La strategia complessiva dell'azione da condurre a livello regionale per l'implementazione, il consolidamento e l'innovazione del sistema di welfare pugliese ha bisogno di risorse, opportunità e strumenti per poter essere condotta in modo efficace e fruttuoso. Proprio alle risorse (finanziarie, materiali, umane, strutturali e sistemiche) e alle tante opportunità in campo è dedicato il presente Capitolo 3, tutto incentrato, appunto, sulla dimensione finanziaria concernente la costruzione del sistema di protezione sociale del prossimo triennio.

3.1.1 - Una importante premessa di metodo

Con riferimento alla programmazione finanziaria delle risorse, gli Ambiti Territoriali sono chiamati a porre in essere un considerevole sforzo di coordinamento e integrazione tra gli stanziamenti ordinariamente assegnati per il finanziamento dei Piani sociali di zona (FNPS, FNA, FPOV, FGSA e Risorse Comunali) e le numerose fonti "altre" di derivazione nazionale, europea o regionale che completano il quadro delle risorse a disposizione per l'attuazione degli interventi di welfare territoriale del prossimo triennio. Come per le precedenti programmazioni, la mancata adozione di alcuni provvedimenti nazionali non consente di avere certezza assoluta sull'ammontare di tali risorse "terze", sicché quanto riportato nel presente Piano è suscettibile di modifiche, integrazioni e implementazioni derivanti dal perfezionamento degli atti normativi e programmatori di riferimento.

3.1.2 - La definizione del "budget ordinario" del Piano sociale di zona

Anche il presente piano regionale che vede la propria vigenza per il triennio 2026/2028 sconta il disallineamento temporale nella definizione dei Decreti ministeriali di assegnazione e riparto delle fondamentali risorse nazionali, che confluiscono nella programmazione dei piani sociali di zona a livello territoriale. Infatti, mentre le risorse afferenti a Fondo Nazionale Politiche Sociali (2024/2025 e 2026) e Fondo Povertà (2024/2025 e 2026) sono già state oggetto di programmazione e assegnazione con Decreto Interministeriale del 2 Aprile 2025, le risorse afferenti al Fondo Nazionale Non Autosufficienze competenza 2025, 2026 e 2027, alla data di adozione del presente piano sono state definite sotto il profilo programmatico solo per la parte afferente alla platea persone con disabilità non autosufficienti e sotto il profilo di budget economico disponibile sia per la platea persone con disabilità non autosufficienti che per la platea persone anziane non autosufficienti, senza tuttavia che si sia giunti all'adozione dei formali decreti di finanziamento.

La conoscenza dell'ammontare e del quantum delle risorse FNA 2025,2026,2027 è di fondamentale importanza sia per la definizione del budget di risorse che saranno nella disponibilità degli ambiti territoriali per la gestione dei piani sociali di zona 2026/2028 sia per stabilire il quantum del cofinanziamento minimo obbligatorio da porre a carico degli stessi.

Al fine di calmierare il disallineamento tra risorse afferenti a:

- ✓ FNPS e Fondo povertà 2024/2026 che finanziano:
 - per la competenza 2024 la proroga del V^ Piano regionale delle politiche sociali 2022/2024 per l'annualità 2025 attuata con DGR 1648/2024;
 - per la competenza 2025 la programmazione dei piani sociali di zona 2026;
 - per la competenza 2026 la programmazione dei piani sociali di zona 2027.

- ✓ FNA 2025/2027 che finanzia:
 - per la competenza 2025 la programmazione dei piani sociali di zona 2026;

- per la competenza 2026 la programmazione dei piani sociali di zona 2027;
- per la competenza 2027 la programmazione dei piani sociali di zona 2028.

il presente Piano regionale, nel definire gli importi delle risorse FNA 2025/2027 che saranno destinate al finanziamento dei piani sociali di zona territoriali e che saranno oggetto di trasferimento agli ambiti territoriali sociali, fa quindi fede sul “Piano Nazionale Non Autosufficienze 2025/2027” approvato in Conferenza Unificata e sul documento all’istruttoria dei tavoli tecnici per il “Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana” . Solo in tal modo è possibile determinare sin da ora un budget di riferimento di risorse oggetto di assegnazione agli ATS per le programmazioni territoriali riferite al triennio 2026/2028.

Tale ipotesi di assegnazione anticipa quanto sarà definito in sede di programmazione regionale attuativa del “Piano per la non autosufficienza (PNNA) 2025-2027” oggetto di imminente decretazione e del “Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana”, che di fatto integreranno il presente documento, potendo determinare anche delle variazioni.

Sulla scorta delle precisazioni che precedono viene quindi determinata la dotazione complessiva triennale delle risorse da programmare nell’ambito della pianificazione di zona, mantenendo immutata rispetto alla precedente programmazione l’entità della quota di cofinanziamento minimo obbligatorio, anche in ragione della prescrizione per cui ai fini del calcolo di detta quota non potranno essere allocate risorse di personale amministrativo o diverso personale già finanziato con altri specifici fondi, al netto della dotazione minima prevista per l’Ufficio di Piano.

Tabella 11 – Prospetto sintesi dotazione PRPS 2026-2028

RISORSE PIANO REGIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI 2026/2028							
Fonte di finanziamento			2026	2027	2028	LEPS	Note
FGSA 2026/2027/2028	MULTI UTENZA	FGSA (Risorse regionali) Risorse per i Piani di zona	13.000.000,00 €	13.000.000,00 €	13.000.000,00 €		Le risorse rivengono da quota parte dello stanziamento di bilancio riferito al capitolo U0784010 (FGSA)
FNPS 2025/2026	MULTI UTENZA	FNPS 2024/2026 destinato a Piani sociali di Zona	27.126.715,91 €	27.126.715,91 €	- €		Si tratta del 99% delle risorse FNPS 2024-2026 di cui al Decreto Interministeriale (MLPS – MEF) di assegnazione e riparto del 2/04/2025- (reg Corte dei Conti n. 500 del 5/05/2025). Il Restante 1% delle risorse complessivamente assegnate pari a € 274,007,23 è riservato ad azioni di sistema a regia regionale
	MULTI UTENZA	<i>di cui FNPS (quota indistinta)</i>	11.296.354,34 €	11.296.354,34 €	- €		Quota parte di risorse FNPS a destinazione indistinta da parte degli ATS
	FAMIGLIE E MINORI	<i>di cui FNPS (famiglie e minori)</i>	12.186.559,57 €	12.186.559,57 €	- €		Quota parte di risorse FNPS a destinazione per Famiglie e minori da parte degli ATS
	FAMIGLIE E MINORI	<i>di cui FNPS (famiglie e minori - Riserva LEPS PIPPI)</i>	981.302,00 €	981.302,00 €	- €	SI	Quota parte di risorse FNPS da destinare al finanziamento del LEPS PIPPI
	FAMIGLIE E MINORI	<i>di cui FNPS (famiglie e minori - Riserva Affidò)</i>	532.500,00 €	532.500,00 €	- €		Quota parte di risorse FNPS da destinare al finanziamento dell'Affidò Familiare da parte degli ATS
	MULTI UTENZA	<i>di cui FNPS LEPS Supervisione Assistenti Sociali</i>	710.000,00 €	710.000,00 €	- €	SI	Quota parte di risorse FNPS da destinare al finanziamento del LEPS Supervisione Assistenti Sociali
	ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA'	<i>di cui FNPS LEPS Dimissioni Protette</i>	1.420.000,00 €	1.420.000,00 €	- €	SI	Quota parte di risorse FNPS da destinare al finanziamento del LEPS Dimissioni Protette
FNA 2025/2026/2027	ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA'	FNA (Risorse nazionali) Risorse per i Piani di zona	69.702.989,00 €	67.160.337,00 €	79.295.618,00 €		FNA 2025/2027 destinato ad Anziani e Persone con disabilità
	ANZIANI	di cui FNA LEPS anziani	19.099.700,00 €	19.099.700,00 €	19.099.700,00 €	SI	di cui FNA riserva anziani ultrasettantenni non autosufficienti LEPS - Legge 234/2021 - art 1 comma 162 let a), b) e c) e art 1 comma 163. Farà parte del budget PSDZ 2026/2028

	ANZIANI	di cui FNA LEPS anziani	3.576.488,00 €			SI	di cui FNA Risorse Fondo articolo 1, comma 235 l. 207/2024 da destinare solo al finanziamento dei LEPS anziani ultrasessantenni non autosufficienti. Legge 234/2021 - art 1 comma 162 let a), b) e c) e art 1 comma 163. Farà parte del budget PSDZ 2026/2028
	PERSONE CON DISABILITA'	di cui FNA obiettivi di servizio persone con disabilità	9.790.000,00	9.790.000,00	9.790.000,00		Di cui FNA quota indistinta destinata a obiettivi di servizio persone con disabilità art 1 comma 162 lett a), b) e C) e comma 163
	ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA'	di cui FNA quota indistinta destinata alla gravissima non autosufficienza (art 1 comma 164 l. 234/2021)	32.436.801,00 €	33.470.637,00 €	45.605.918,00 €		di cui FNA Quota indistinta da ripartire su base regionale tra Platea persone con disabilità e platea anziani ultrasessantenni non autosufficienti. –
	PERSONE CON DISABILITA'	di cui FNA LEPS PROVI	960.000,00 €	960.000,00 €	960.000,00 €	SI	di cui FNA LEPS PROVI. Farà parte del budget PSDZ 2026/2028 in favore degli ATS selezionati
	ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA'	di cui FNA PUA	3.840.000,00 €	3.840.000,00 €	3.840.000,00 €		di cui FNA Potenziamento PUA. Farà parte del budget PSDZ 2026/2028 in favore degli ATS che possano assumere a tempo indeterminato personale tecnico sociale da destinare in via esclusiva ai PUA
F. POV. 2025/2026	AMMESSI A ASSEGNO DI INCLUSIONE E PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTA' ANALOGHE	FONDO POVERTA' (Risorse nazionali) Risorse per i Piani di zona (sostegni RdC)	41.126.756,96 €	35.020.000,00 €	- €		Si tratta Fondo Povertà 2024-2026 di cui al Decreto Interministeriale (MLPS – MEF) di assegnazione e riparto del 2/04/2025- (reg Corte dei Conti n. 500 del 5/05/2025). Trattasi di risorse che per opzione regionale sono trasferite direttamente dal MLPS in favore degli ATS. Gli importi assegnati tramite Decreto possono subire modifiche in quanto alle risorse indicate possono aggiungersi le risorse riservate non prenotate ovvero le risorse prenotate e non considerate liquidabili del Contributo Strutturale per gli Assistenti Sociali, che rientrano nella disponibilità del Fondo povertà per la quota servizi.

	PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTA'ESTR EMA	FONDO POVERTA' (Risorse nazionali) Risorse per i Piani di zona (pov estrema)	862.600,00 €	862.600,00 €	- €	Si tratta della quota Povertà Estrema del Fondo Povertà 2024-2026 di cui al Decreto Interministeriale (MLPS – MEF) di assegnazione e riparto del 2/04/2025. Gli importi assegnati a Regione si sono mantenuti identici rispetto al precedente ciclo di programmazione. Per le annualità 2025 e 2026 del fondo (programmazione 2026 e 2027) le regioni procedono a selezionare un numero limitato di Ambiti territoriali, previamente identificati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, ai quali ripartire le risorse assegnate
Risorse comunali 2026/2027/2028 - cofinanziamento obbligatorio	MULTIUTENZA	Risorse Comunali cofinanziamento obbligatorio	48.935.413,91 €	48.935.413,91 €	48.935.413,91 €	<i>Trattasi delle risorse che devono essere messe in campo dagli ATS a cofinanziamento dei Piani Sociali di Zona 2026/2028. Il dato considerato analogamente al precedente quadriennio calcola il cofinanziamento minimo obbligatorio in misura pari al 100% delle risorse riferite a FGSA 2026, FNPS 2025 (al netto del LEPS PIPPI) e FNA 2025 (nettizzata dal LEPS Anziani in quanto ancora oggetto di programmazione a livello nazionale), dal LEPS PROVI e dalle risorse PUA).</i>

A partire da quanto sopra esplicitato, la dimensione finanziaria delle programmazioni ordinarie di Ambito dei prossimi anni è quindi definita. **Vincoli e priorità per la programmazione finanziaria di Ambito**
Ciascun Ambito territoriale sarà dunque chiamato a comporre il proprio quadro di programmazione, partendo innanzitutto dalla definizione e dall'allocazione delle risorse che costituiscono il **budget ordinario del Piano sociale di zona**. Ci si riferisce a:

1. *Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) - competenza 25-26 (PdZ 26-28)*
2. *Fondo Nazionale Povertà (FPOV) - competenza 25-26 (PdZ 26-28)*
3. *Fondo Nazionale Non Autosufficienza (FNA) - competenza 25-27 (PdZ 26-28)*
4. *Fondo globale socioassistenziale (FGSA) - competenza 26-28 (PdZ 26-28)*
5. *Fondo cofinanziamento comunale (FCOM) - competenza 26-28 (PdZ 26-28) nella misura e secondo le modalità indicate nelle pagine seguenti.*

Tali risorse potranno essere utilizzate secondo l'ordine di priorità schematicamente di seguito descritto:

- ✓ **garantire tutti i LEPS** definiti in sede di norma primaria ed in sede di programmazione nazionale;
- ✓ **promuovere gli "obiettivi di servizio"** individuati dalla programmazione nazionale;
- ✓ assicurare una opportuna diffusione e attivazione degli interventi definiti come **obiettivi a valenza regionale** nell'ambito del presente documento di programmazione; a tal proposito si specifica che vengono distinti:
 - obiettivi a valenza regionale **di servizio** sui quali gli ATS, in sede di programmazione, sono tenuti ad appostare risorse;
 - obiettivi a valenza regionale **di processo** sui quali gli ATS non sono tenuti ad appostare risorse specifiche;
- ✓ rispondere ad **ulteriori bisogni specifici territoriali** individuati come prioritari a livello di singolo Ambito territoriale.

Occorre altresì precisare che gli Ambiti territoriali, nella costruzione del proprio Piano Sociale di Zona, sono chiamati a rispettare il predetto ordine di priorità nell'allocazione delle risorse, secondo le indicazioni ed i vincoli previsti dalle norme nazionali e regionali vigenti in ordine all'utilizzo dei diversi fondi (si vedano in particolare i Decreti di riparto dei Fondi nazionali) e definite nei relativi documenti di programmazione, che vengono di seguito richiamati, e comunque ad utilizzare almeno le risorse nazionali esclusivamente per l'attivazione/consolidamento dei soli servizi ed interventi previsti dal nomenclatore nazionale allegato al Decreto Interministeriale 22/10/2021 di assegnazione e riparto delle risorse del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali 2021-2023 (Allegato E). Come già dal precedente ciclo di programmazione tale nomenclatore (riprodotto di seguito) viene, infatti, assunto anche a base della programmazione regionale e locale in Puglia al fine di garantire maggiore omogeneità di attivazione e articolazione dei servizi e degli interventi e della relativa programmazione finanziaria, oltre che un più facile conferimento dei dati nell'ambito della costituzione dei flussi informativi nazionali e regionali, per i quali si rimanda al successivo Capitolo 4.

Al fine di facilitare e uniformare la programmazione delle risorse, all'interno delle voci del nomenclatore di seguito proposto, sono state inserite le declaratorie dei LEPS e degli obiettivi di servizio nazionale di modo da associare l'appostamento delle relative risorse con il corrispondente intervento del nomenclatore.

Per quanto concerne gli obiettivi a valenza regionale, sia di servizio che di processo, è indicata la lettera del nomenclatore a cui essi afferiscono.

**SCHEMA DI RIFERIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
(ALL. E Decreto Interministeriale 22/10/2021)**

Tabella 12 – Nomenclatore SIOSS

Macro-attività		Interventi e servizi sociali		Descrizione legenda SIOSS	Servizi Esemplicativi ed ulteriori specifiche
A.	Accesso, valutazione e progettazioni e	A.1	Segretariato sociale – PUA.	Servizio di informazione rivolto a tutti i cittadini. Centri di ascolto e sportelli sociali tematici. Telefonia sociale.	Segretariato sociale - Sportelli sociali Comprende il LEPS “Equipe Multidisciplinare e PUA”
		A.2	Servizio sociale professionale.	Attività svolte dalla figura professionale dell'assistente sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio. Interventi di valutazione, di consulenza e di presa in carico, progettazione individuale e attività di supporto alle persone in difficoltà al fine di individuare e attivare possibili soluzioni ai loro problemi. Include inserimento in centri diurni e strutture residenziali.	Assistenti sociali Comprende il LEPS “Supervisione degli Assistenti Sociali”
		A.3	Centri anti violenza.	Strutture nelle quali sono accolte e ascoltate, a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, le donne vittime o esposte alla minaccia di ogni forma di violenza fisica e/o psicologica, eventualmente esercitata anche in presenza o verso i figli minorenni. Offrono servizi di ascolto, tutela, accoglienza, assistenza psicologica e/o legale, supporto psicologico educativo ai minori vittime di violenza assistita, orientamento al lavoro ed all'autonomia abitativa, nell'ambito di un percorso personalizzato di sostegno elaborato insieme alla donna.	Convenzioni con la rete dei CAV
B.	Misure per il sostegno e l'inclusione sociale	B.1	Integrazioni al reddito.	Sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose (non sono ricompresi contributi per l'attivazione di servizi ovvero contributi ad	In tale categoria sono ricompresi tutti i possibili emolumenti concessi a sostegno del reddito (erogati con risorse comunali aggiuntive rispetto al cofinanziamento minimo obbligatorio e/o

		integrazioni di rette).	legati a specifici finanziamenti allo scopo dedicati)
B.2	Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare.	Interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogati a domicilio, in strutture o in luoghi di aggregazione spontanea.	
B.3	Sostegno socio-educativo scolastico.	Interventi mirati a favorire il processo di integrazione nelle strutture educative e scolastiche dei minori con problemi sociali.	Servizi di integrazione scolastica ed extrascolastica per alunni con disabilità Comprende l'obiettivo di servizio "Potenziamento assistenza specialistica discenti con disabilità"
B.4	Supporto alle famiglie e alle reti familiari.	Sostegno alla genitorialità e mediazione familiare. Centri per le famiglie. Affidamento dei minori; adozione nazionale e internazionale.	Percorsi di promozione e sostegno all'affido, rete dei centri e dei servizi per la famiglia. Comprende il LEPS "P.I.P.P.I." Comprende l'obiettivo di servizio "Implementazione del Centro/Servizio Affido familiare"
B.5	Attività di mediazione.	Mediazione sociale, mediazione culturale, supporto per il reperimento di alloggi.	
B.6	Sostegno all'inserimento lavorativo.	Interventi mirati per l'inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti disabili o a rischio di fragilità o di emarginazione.	
B.7	Pronto intervento sociale e Interventi per le povertà estreme.	Interventi attivati per offrire sostegno e soccorso a specifici target in situazioni di emergenza sociale, anche attraverso unità mobili; distribuzione beni prima necessità (esclusa distribuzione presso centri servizi). Servizio residenza anagrafica.	Comprende il LEPS "Pronto Intervento Sociale" Comprende il LEPS "Servizi per la residenza fittizia"
B.8	Altri interventi per l'integrazione e l'inclusione sociale.	Attività socio-ricreative, corsi di lingua per stranieri. Interventi per l'invecchiamento attivo. Attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione: campagne informative promozione dell'amministrazione di sostegno etc...	Tutti gli interventi di inclusione sociale e tutti gli interventi di promozione e rafforzamento del sistema di welfare locale. Comprende l'obiettivo di servizio regionale riferito al "Potenziamento progettualità per invecchiamento attivo" Comprende il LEPS "Vita Indipendente"

C.	Assistenza Domiciliare	C.1	Assistenza domiciliare socio-assistenziale.	Servizi di assistenza domiciliare compresi quelli erogati attraverso la concessione di voucher (buoni servizio).	Comprende il LEPS “Assistenza domiciliare persone anziane non autosufficienti con età maggiore di 70 anni di cui all’art 1 comma 162 lett. a) della L. 234/2021.” Comprende il LEPS “Dimissioni Protette” Comprende l’obiettivo di servizio “Assistenza domiciliare persone con disabilità non autosufficienti 0-70 anni”
		C.2	Assistenza domiciliare Integrata con servizi sanitari.	Servizi di assistenza domiciliare integrati compresi quelli erogati attraverso la concessione di voucher (buoni servizio), assegno di cura e/o buono socio-sanitario.	Comprende il LEPS “Assistenza domiciliare integrata persone anziane non autosufficienti con età maggiore di 70 anni” di cui all’art 1 comma 162 lett. a) della L. 234/2021.” Comprende l’obiettivo di servizio “Assistenza domiciliare integrata persone con disabilità non autosufficienti 0-70 anni”
		C.3	Altri interventi per la domiciliarità.	Servizi di prossimità/buon vicinato/gruppi di auto-aiuto. Telesoccorso e teleassistenza; distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio.	Comprende il LEPS “Servizi di supporto per anziani non autosufficienti di cui all’art 1 comma 162 let c) della L. 234/2021”
		C.4	Trasporto sociale.	Mezzi di trasporto (pubblici o privati) volti a garantire lo spostamento di persone a ridotta mobilità.	
D.	Centri servizi, diurni e semi-residenziali	D.1	Centri con funzione socio-educativa-ricreativa.	Centri di aggregazione e Centri sociali. Ludoteche, laboratori e Centri diurni estivi.	Strutture diurne (anche polivalenti) per minori e giovani. Si tratta di strutture a carattere semiresidenziale e diurno gestite direttamente dall'Ambito (per il pagamento rette cfr. D5)
		D.2	Centri con funzione socio-assistenziale.	Centri diurni con funzione di protezione sociale e prevenzione dei rischi.	Strutture diurne (anche polivalenti) per anziani autosufficienti e/o persone con disabilità non grave. Si tratta di strutture a carattere semiresidenziale e diurno gestite direttamente dall'Ambito (per il pagamento rette cfr. D5).
		D.3	Centri e attività a carattere socio-sanitario.	Assistenza sanitaria di intensità medio-alta.	Strutture diurne per persone con disabilità con servizi integrati sociosanitari. Si tratta di strutture a carattere semiresidenziale e diurno gestite direttamente dall'Ambito (per il pagamento rette cfr. D5). Comprende il LEPS

					“Servizi di supporto per persone anziane non autosufficienti con età maggiore di 70 anni di cui all’art 1 comma 162 lett. b). della l 234/2021”
		D.4	Centri servizi per povertà estrema.	Centri diurni per persone senza dimora. Mensa sociale, distribuzione abiti e medicinali; servizi per l'igiene personale ('albergo diurno').	
		D.5	Integrazione retta/voucher per centri diurni.		Si tratta della spesa riferita all’invio di utenza presso centri diurni mediante pagamento retta da parte dell’ente ovvero in regime di voucherizzazione
E.	Strutture comunitarie e residenziali	E.1	Alloggi per accoglienza di emergenza.	Alloggi di varie dimensioni atte a rispondere con immediatezza ai bisogni urgenti e temporanei di ospitalità e tutela per evitare l'esposizione a particolari fattori di rischio, in attesa dell'individuazione di soluzioni più adeguate da parte dei servizi sociali territoriali.	Case rifugio per donne e minori vittime di maltrattamento e violenza. Si tratta di strutture a carattere residenziale gestite direttamente dall'Ambito (per il pagamento rette cfr. E8)
		E.2	Alloggi protetti.	Alloggi di piccole dimensioni con funzione di protezione tutelare, osservazione e accompagnamento all'autonomia (include gruppi appartamento per disabili a bassa intensità, alloggi per persone con problemi di salute mentale e dipendenze patologiche, strutture per il dopo di noi, housing first, co-housing, alloggi per careleavers, ecc.).	Strutture residenziali a bassa intensità (rivolte ad anziani, persone con disabilità ed altri utenti per i quali si possa immaginare un progetto di semi-autonomia). Si tratta di strutture a carattere residenziale gestite direttamente dall'Ambito (per il pagamento rette cfr. E8). Comprende il LEPS “Dopo di noi”
		E.3	Strutture per minori a carattere familiare.	Strutture a carattere familiare per via della presenza di uno o due adulti che svolgono funzioni genitoriali.	Si tratta di strutture a carattere residenziale gestite direttamente dall'Ambito (per il pagamento rette cfr. E8)
		E.4	Strutture comunitarie a carattere socio-assistenziale.	Strutture a carattere comunitario aventi le seguenti funzioni: accoglienza abitativa, tutelare, socio-educativa, di emergenza (assistenza sanitaria assente).	Si tratta di strutture a carattere residenziale gestite direttamente dall'Ambito (per il pagamento rette cfr. E8)
		E.5	Strutture comunitarie a	Strutture a carattere comunitario aventi funzione di integrazione socio-sanitaria.	Strutture residenziali con servizi integrati di tipo sociosanitario. Si tratta di strutture a carattere

			carattere socio-sanitario.	Assistenza sanitaria: bassa o medio-alta.	residenziale gestite direttamente dall'Ambito (per il pagamento rette cfr. E8)
		E.6	Strutture di accoglienza notturna per povertà estrema.	Dormitori, piano freddo per accoglienza di emergenza.	
		E.7	Servizi per Aree attrezzate di sosta per comunità rom, sinti e caminanti.	Aree di insediamento dotate di infrastrutture e servizi.	
		E.8	Integrazione retta/voucher per strutture residenziali.		Si tratta della spesa riferita all'invio di utenza presso strutture residenziali mediante pagamento retta da parte dell'ente ovvero in regime di voucherizzazione
UFFICIO DI PIANO					
T.	Ufficio Piano di	T.1		Personale	Organigramma dell'Ufficio di Piano
		T.2		Sistemi informativi	Dotazione di servizi ITC per l'interoperabilità tra le piattaforme
OBIETTIVI A VALENZA REGIONALE DI PROCESSO					
Aggiornamento protocolli operativi					
Integrazione delle politiche e coinvolgimento del Terzo Settore attraverso la co-programmazione e la co-progettazione.					
Attivazione dei progetti di vita per le persone con disabilità					
OBIETTIVI A VALENZA REGIONALE DI SERVIZIO					
Declaratoria				Lettera del nomenclatore SIOSS in cui inserire le specifiche risorse appostate	
Mantenimento dei CAV				A.3	
Attivazione di servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità (art. 88 bis R.R. n. 4/2007 o sperimentali) anche nell'ambito dei progetti di vita				B.6	
Azioni di potenziamento dell'Invecchiamento Attivo				B.8	
Servizi semiresidenziali di prevenzione all'istituzionalizzazione dei minori				D.1 o D.5	

A partire da quanto definito nelle righe precedenti si illustrano, di seguito, una serie di ulteriori vincoli specifici da rispettare in ordine all'utilizzo dei diversi fondi.

Il Fondo nazionale delle Politiche Sociali (FNPS)

Le risorse del FNPS possono essere utilizzate per tutti gli interventi definiti dal Decreto Interministeriale di riparto del 2 Aprile 2025 (come individuati nell'Allegato E del Decreto Interministeriale del 22/10/2021). Si tratta, in sostanza, di tutti gli interventi richiamati dalle lettere A - E dello schema proposto alla pagina precedente. Fra questi una quota considerevole **(50%) è destinata agli interventi in favore di minori, adolescenti e famiglie** secondo una linea di indirizzo già prevista e perseguita negli ultimi anni. In questa prima quota di riserva sono ricomprese anche le risorse destinate annualmente al **progetto PIPPI** che, per la Puglia, ammontano ad € 981.302,00 annui. In proposito si specifica che le risorse FNPS 2024 sono già state programmate e destinate agli ATS per la gestione della IV annualità (2025) dei Piani Sociali di Zona 2022/2024 giusta proroga disposta con DGR 1648/2024, pertanto, solo la quota FNPS 2025 e FNPS 2026 sarà oggetto di assegnazione per la gestione dei Piani Sociali di Zona riferiti al triennio 2026/2028. La predetta assegnazione di risorse in favore degli ATS selezionati è effettuata in coerenza con l'allegato B al decreto interministeriale del 2/04/2025. In questa prima quota di riserva rientrano altresì, le specifiche risorse destinate all'Obiettivo di Servizio, previsto nel citato Piano Nazionale afferente all'**Affido Familiare** che, per la Puglia, ammontano ad € 532.500,00 annui.

Un'ulteriore riserva indicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è destinata a dare attenzione ai due LEPS specifici nell'ambito della programmazione sociale, quali la **supervisione del personale dei servizi sociali** e l'implementazione dei **servizi connessi alle dimissioni protette** (nella misura definita nel prospetto che segue).

La tabella di seguito riportata ripropone in forma schematica i vincoli appena richiamati, mentre lo schema successivo offre dettagli rispetto all'utilizzo della quota riservata ai servizi e interventi rivolti alla tutela dei minori, degli adolescenti e delle famiglie.

Tabella 13 - Finalizzazione FNPS 2025/2026

N.	FINALIZZAZIONI – AZIONI	FNPS 2025/2026	Incidenza
1	Risorse per implementazione dei Piani sociali di zona (I e II ANNO – VI^ Piano regionale delle politiche sociali)	54.253.431,82 €	
1.a	Finanziamento Piani Sociali di Zona (quota indistinta)	22.592.708,68 €	41%
1.b	Finanziamento Piani Sociali di Zona (quota minori e famiglie)	27.400.723,14 €	50%
1.b.1	<i>P.I.P.P.I.</i>	<i>1.962.604,00 €</i>	
1.b.2	<i>Finalizzazione affido</i>	<i>1.065.000,00 €</i>	
1.d	Finanziamento Piani Sociali di Zona (LEPS)	4.260.000,00 €	8%
1.d.1	<i>Supervisione Assistenti Sociali</i>	<i>1.420.000,00 €</i>	
1.d.2	<i>Dimissioni Protette</i>	<i>2.840.000,00 €</i>	
2	Azioni di Sistema a regia regionale (1%)	548.014,46 €	1%
		54.801.446,28 €	

Tabella 14 - Dettaglio degli interventi consentiti con le risorse riservate all'area di intervento "minori e famiglie"

Interventi di sostegno al contesto familiare in cui	a. sostegno socio-educativo domiciliare;	B2-B4-B5 (nomenclature)
--	--	-------------------------

vivono bambini e ragazzi	<ul style="list-style-type: none"> b. sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; c. specifici sostegni in presenza di un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita; d. attivazione e sostegni innovativi (percorsi gruppal, famiglie/personone di appoggio, etc.); 	
Interventi di sostegno al contesto quotidiano territoriale e scolastico	<ul style="list-style-type: none"> a. <u>Nella scuola</u>: interventi co-progettati e cogestiti con gli insegnanti sia di gruppo, sia in équipe multidisciplinare per singoli alunni/studenti in condizioni di disabilità, difficoltà/rischio; b. <u>Nel territorio</u>: sostegni e servizi socio-educativi territoriali. 	B2-B3 (nomenclatore)
<p><i>possono essere finanziati anche interventi di cui ai <u>Cluster D ed E</u> purché si tratti di <u>Servizi rivolti a famiglie e minori</u> e siano <u>Servizi gestiti a valenza di Ambito Territoriale</u></i></p>		

Va infine esplicitato che una quota di FNPS, inclusa rispetto al dato riportato nella precedente Tabella 13 e pari all'1% della dotazione complessiva annua del Fondo stesso attribuito alla Regione Puglia (274.007,23 €), viene riservata annualmente per il cofinanziamento di azioni di sistema regionali e come tale non è soggetta a trasferimento in favore degli ambiti territoriali sociali. Si tratta di interventi aventi la finalità di creare e rafforzare le reti locali, ricomprendendo attività di tipo trasversale e sistemico funzionali al miglior andamento dell'attuazione delle politiche sociali sul territorio, mirati ad ottimizzare l'efficienza, l'efficacia e l'integrazione dei servizi offerti alla comunità, promuovendo la collaborazione tra diversi enti e servizi (sociali, educativi, ecc.). A tal fine quota parte delle risorse afferenti ad Azioni di Sistema sarà destinata a qualificare il personale a vario titolo preposto al monitoraggio delle risorse FNPS, al monitoraggio delle piattaforme informatiche di rendicontazione, al monitoraggio dei servizi e interventi attivati a valere sul fondo anche con interconnessioni con altre fonti di finanziamento. Altre risorse afferenti sempre ad azioni di sistema saranno investite nella realizzazione di accordi con soggetti pubblici o privati portatori di interessi diffusi in grado di migliorare e qualificare l'attività degli ATS in termini di programmazione e pianificazione delle risorse, ovvero in grado di rafforzare le azioni a supporto dei sistemi informativi di raccolta dati e dell'Osservatorio Regionale delle Politiche sociali. Resta intesa una diversa finalizzazione delle risorse destinate ad azioni di sistema, da parte di Regione Puglia ad esito di esigenze attualmente non note e che potrebbero ritenersi utili, fermo restando il non superamento della quota massima del 1% del FNPS 2024/2026.

Dopo aver presentato le finalizzazioni ed i vincoli su tale specifico fondo, si riportano nel prospetto che segue i criteri di riparto della quota del FNPS che sarà assegnata agli Ambiti territoriali per le annualità 2025 e 2026, con adozione di specifico atto a seguito dell'approvazione del presente Piano e prima della definizione dei Piani Sociali di Zona di Ambito territoriale. Si tratta delle quote di FNPS 2025 2026 al netto della riserva LEPS PIPPI, soggetta ad assegnazione in base a criteri selettivi, e che ammontano a complessivi € 52.290.827,82.

Tabella 15 – Criteri di riparto FNPS

CRITERI DI RIPARTO FNPS	Quota ripartita
1 - Quota ripartita in base all'incidenza della popolazione residente di Ambito sul totale regionale.	40%
2 - Quota ripartita in base all'incidenza dei nuclei familiari residenti nell'Ambito sul totale regionale.	15%
3 - Quota ripartita in base all'incidenza della popolazione residente 0-17 anni di Ambito sul totale regionale.	30%
4 - Quota ripartita in base all'incidenza della popolazione residente 65 anni e oltre di Ambito sul totale regionale.	15%
TOTALE	100%

I dati anagrafici utilizzati per il riparto del FNPS per tutto il triennio di riferimento del presente piano sono riferiti alla data del 31.12.2024 tranne che per i nuclei familiari residenti per i quali il dato è aggiornato al 31.12.2021.

In merito ai criteri di riparto riferiti a FNPS, al fine di evitare scostamenti rispetto alle somme assegnate negli anni precedenti agli ATS, si è ritenuto opportuno mantenere i medesimi criteri di riparto già definiti in sede di precedente V^a Piano Regionale delle politiche Sociali.

In proposito si specifica che l'assegnazione (FNPS 2025 e FNPS 2026) delle risorse relative al LEPS PIPPI in favore degli ATS selezionati è effettuata in coerenza con l'Allegato B al decreto interministeriale del 2/04/2025.

Per quanto concerne la rendicontazione del fondo FNPS da parte degli ATS, si richiama di seguito la normativa nazionale in materia, intervenuta nel corso del precedente ciclo di programmazione, e acclarata all'art. 3 co. 4 e 5 del Decreto Interministeriale del 2 Aprile 2025.

La normativa attualmente in vigore, in coerenza con le direttive ministeriali all'uopo pervenute, prevede che l'erogazione delle risorse da parte del MLPS in favore della Regione e riferite a ciascuna annualità del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) è condizionata alla rendicontazione, nella specifica sezione del S.I.O.S.S., da parte degli Ambiti territoriali dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse ripartite nel secondo anno precedente, secondo le modalità di cui alla scheda della piattaforma S.I.O.S.S. denominata "Rendicontazioni FNPS". Il termine utilizzo è riferito alla spesa liquidata da ciascun ATS e eventuali somme non rendicontate in termini di utilizzo devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

L'applicazione delle sopracitate regole impone, ai fini dell'ottenimento delle risorse riferite al FNPS per ciascuna annualità di richiesta, il raggiungimento del target di spesa pari al 75% della II^a annualità antecedente e del 100% riferito alla III^a annualità antecedente alla competenza del fondo richiesto, con possibilità di raggiungere il predetto 100% mediante restituzione di risorse non utilizzate.

Tale nuovo sistema di ottenimento delle risorse, attualmente in vigore con riferimento alle risorse FNPS e FNA, è suscettibile di determinare ritardi nell'effettiva liquidazione delle risorse assegnate agli ATS a titolo di Fondo Nazionale Politiche Sociali, ritardi determinati dai tempi procedurali di acquisizione dei target di spesa prima descritti sulla piattaforma SIOSS.

Da quanto detto è conseguita la scelta operata da Regione Puglia con le indicazioni già acclamate all'Allegato A della Del. G. R. n. 851/2024 e confermate anche per la rendicontazione delle annualità 2025 e 2026 del fondo FNPS.

In particolare, la liquidazione delle quote assegnate ad ogni Ambito territoriale del fondo FNPS, indipendentemente dall'assolvimento degli adempimenti di cui al PSDZ 2026/2028, potrà avvenire, ordinariamente, secondo le seguenti modalità:

- ✓ liquidazione del fondo FNPS in favore di tutti gli Ambiti territoriali ove, alla data di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse su Piattaforma S.I.O.S.S. propedeutica alla richiesta al MLPS dello stesso, sia

stato raggiunto il livello certificato di spesa (da intendersi come risorse liquidate) pari al 100% delle risorse assegnate a titolo di FNPS della terza annualità precedente a quella richiesta e del 75% della seconda annualità precedente a quella richiesta, anche attraverso la restituzione delle somme eventualmente non liquidate entro la data del monitoraggio regionale;

- ✓ qualora taluno Ambito territoriale, per esigenze finanziarie specifiche da motivare adeguatamente, ritenga opportuno anticipare la richiesta del fondo spettante, potrà richiedere l'anticipazione di cassa da parte di Regione a condizione che abbia raggiunto i target di spesa su indicati anche attraverso la restituzione (anticipata rispetto alla data di monitoraggio definita) delle somme non liquidate.

Resta inteso che:

- ✓ le risorse devono essere utilizzate (da intendersi come liquidate) dall'Ambito territoriale, in coerenza con le finalizzazioni originarie dei fondi;
- ✓ le risorse non rendicontate e liquidate al 100% in termini di utilizzo, dall'Ambito territoriale alla data di completamento del monitoraggio condotto dalla Regione sulla Piattaforma S.I.O.S.S. dovranno essere restituite alla Regione Puglia che procederà alla successiva restituzione in favore del MLPS.

Le predette indicazioni sono suscettibili di modifica in corso di vigenza del presente Piano Regionale delle Politiche Sociali, ove intervengano indicazioni diverse da parte del ministero competente, ovvero per esigenze alla data di adozione del presente piano non valutabili.

Merita un ulteriore approfondimento l'utilizzo delle risorse FNPS a valere sui LEPS **supervisione del personale dei servizi sociali** e servizi connessi alle **dimissioni protette**. A tal proposito all'ultimo capoverso della lettera B "LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali" del paragrafo 2.2.3.3 "Area dei servizi e interventi connessi all'implementazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali" del Capitolo 2 "Piano Sociale Nazionale 2024-2026" del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2024-2026 approvato con Decreto Interministeriale del 2 Aprile 2025 è riportato quanto segue: "Laddove il raggiungimento del LEPS (supervisione n.d.r.) sia garantito in modo completo, pieno e uniforme su ogni singolo ATS, anche attraverso l'utilizzo di altre fonti di finanziamento assegnate per le medesime finalità, fermo restando l'obbligo per l'ATS di dichiarare l'avvenuto raggiungimento del LEPS per tutti i professionisti di propria competenza, ovvero degli enti locali, eventuali risorse assegnate e non spese possono essere investite dallo stesso ATS, su indicazione della Regione, in altre aree di intervento del Fondo. Pertanto, permane in capo alla Regione l'onere di valutare il fabbisogno territoriale e decidere se autorizzare la spesa su ulteriori aree di intervento o chiedere la restituzione delle somme per redistribuire tali economie ad altri ATS, tenendo conto delle esigenze emerse sul territorio al fine di garantire il raggiungimento del LEPS a livello regionale". Su specifica sollecitazione degli Uffici regionali, con nota AdG prot. n. 10042 del 29.07.2025 veniva altresì acclarato quanto segue.

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 e ss. mm. ii. (legge di bilancio 2022, articolo 1, comma 160) ha ribadito che la garanzia e realizzazione dei LEPS è di competenza degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e ss. mm. ii., considerati la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi, al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata sul territorio, nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale. L'integrazione delle risorse nazionali con quelle comunitarie, regionali e locali consente di garantire il rafforzamento dei servizi e il raggiungimento dei Livelli essenziali per un sistema di servizi sociali in grado di assicurare in tutto il territorio nazionale pari opportunità e non discriminazione nell'accesso alle prestazioni sociali e, gradualmente, un miglioramento in termini di efficacia e qualità delle prestazioni del servizio.

Alla luce di quanto sopra esposto veniva comunicato che anche con riferimento alle risorse a valere sul

FNPS destinate al LEPS "Dimissioni protette" è da ritenersi ammissibile la possibilità per l'ATS interessato, su indicazione della Regione, di utilizzare le eventuali economie delle risorse destinate ai LEPS anche per altre aree di intervento. Resta comunque fermo l'obbligo in capo alla Regione di valutare la dichiarazione resa dall'ATS attestante il raggiungimento dei LEPS, anche con altre e ulteriori fonti di finanziamento - la cui attuazione dovrà essere garantita anche attraverso l'implementazione delle schede di monitoraggio di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 28 marzo 2025, n. 44. In ipotesi di impossibilità dell'ATS di utilizzare le economie in altre aree di intervento, la Regione, tenendo conto delle esigenze emerse sul territorio al fine di garantire il raggiungimento del LEPS a livello regionale, potrà chiedere la restituzione delle somme per redistribuire tali economie ad altri ATS.

Fatte queste premesse, al fine di poter espletare gli adempimenti ciascuno di competenza, risulta quanto mai opportuna un'effettiva e reale collaborazione tra gli uffici regionali e gli uffici degli Ambiti Territoriali Sociali al fine di poter garantire l'erogazione regolare delle annualità di competenza del fondo. In un quadro normativo così complesso, la responsabilità in capo ai diversi attori istituzionali coinvolti diventa infatti elemento indispensabile per la finalizzazione delle diverse fasi procedurali e i ritardi propri di singoli ambiti territoriali sono tali da determinare conseguenze impattanti a livello di liquidità in danno di realtà territoriali più virtuose e più efficienti in termini di spesa.

I Fondi per la Povertà nazionali (FPOV)

Le risorse del Fondo nazionale povertà possono essere utilizzate per tutti gli interventi definiti dal Decreto Interministeriale del 02/04/2025 di riparto e assegnazione per le annualità 2024-2026.

Il Decreto Interministeriale all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), provvede a definire la finalizzazione delle risorse afferenti al Fondo Povertà, distinguendo tra:

- a. **Adl - quota servizi:** somme riservate al finanziamento dei servizi per l'accesso e la valutazione e dei sostegni da individuare nel progetto personalizzato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 5 settembre 2017, n. 147, riferibili ai beneficiari dell'Assegno di inclusione, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto-legge n. 48/2023;
- b. **Povertà estrema:** somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'art. 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Le somme di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) (quota servizi), sono destinate al potenziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, che in riferimento ai beneficiari dell'Adl costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 48 del 2023.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 156 del 15 dicembre 2023, le risorse della quota servizi possono essere destinate al finanziamento degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Progetti utili alla collettività (PUC) per i beneficiari dell'Adl e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), inclusi i costi per le assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti, nonché degli oneri per le coperture assicurative ed eventuali oneri aggiuntivi sostenuti dagli Enti del Terzo Settore per la partecipazione dei beneficiari Adl alle attività di volontariato, con il concorso delle risorse afferenti ai Fondi europei, secondo le modalità individuate negli atti di gestione dei programmi. Le stesse risorse possono altresì essere destinate alla copertura di eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, necessari per garantire i livelli essenziali. L'eventuale destinazione di risorse per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni deve essere inferiore al 2% del valore complessivo delle risorse assegnate.

Una quota delle risorse della quota servizi è inoltre destinata al finanziamento del servizio di **Pronto intervento sociale**, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 147 del 2017,

unitamente alle risorse riservate alla povertà estrema.

Con particolare riferimento alla **quota povertà estrema** di cui alla lettera b) dell'art. 7 comma 2 del Decreto Interministeriale 2/04/2025 ha precisato che:

- ✓ le risorse per gli interventi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'art. 7, comma 2 lettera b), sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali in favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017, secondo le indicazioni del Piano nazionale, degli atti di programmazione regionale e nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave marginalità adulta in Italia", fatta salva l'adozione di ulteriori indirizzi da parte della Rete, ai sensi dell'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo n. 147 del 2017;
- ✓ una quota delle risorse della quota povertà estrema è riservata al finanziamento del servizio di Pronto intervento sociale (12,5%), una quota al servizio di Posta e per la Residenza virtuale (12,5%) ed una quota all'Housing first (25%) per garantire, nell'ambito della progettazione personalizzata, un percorso di accompagnamento verso l'autonomia della persona senza dimora a partire dalla messa a disposizione di una adeguata soluzione alloggiativa.

Nel triennio 2024-2026 le risorse complessivamente assegnate alla Regione Puglia ai sensi di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 2 Aprile 2025 di approvazione del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2024-2026 sono pari ad euro 119.855.485,78 così ripartite:

Tabella 16 – Fondo Povertà: risorse complessivamente assegnate

Annualità	Fondo Povertà – Adl Quota Servizi (articolo 7, comma 2, lettera a)	Fondo Povertà - Povertà Estrema (articolo 7, comma 2, lettera b)	TOTALI
2024	42.486.222,53 €	862.600,00 €	43.348.822,53 €
2025	41.126.756,96 €	862.600,00 €	41.989.356,96 €
2026	35.020.000,00 €	862.600,00 €	35.882.600,00 €
TOTALI	118.632.979,49 €	2.587.800,00 €	121.220.779,49 €

Si specifica gli importi riferiti alle annualità di competenza 2024 e 2025 sono comprensivi delle risorse riservate non prenotate ovvero delle risorse prenotate e non considerate liquidabili, riferite al "Contributo assistenti sociali" riconosciuto in ragione del numero di assistenti sociali a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 799, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che sono rientrate nella disponibilità del Fondo povertà per la quota servizi.

Per tale meccanismo, l'importo innanzi indicato relativo alla competenza 2026 è suscettibile di aumento a seguito dell'emanazione dei decreti annuali di riparto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di prenotazione e di liquidazione delle risorse del "Contributo assistenti sociali".

La tabella che segue mostra in dettaglio i vincoli di finalizzazione contenuti nel Decreto.

Tabella 17 – Fondo Povertà: vincoli di finalizzazione

Tipologia Fondo	Intervento	Riserva minima (valore arrotondato) %	Quota annuale risorse FPOV PdZ
Fondo povertà Quota servizi	Riserva minima su Pronto intervento sociale	Quota minima indicata annualmente dal MLPS	2024 (4,03% - 1.710.621,18 €) 2025 (4,14% - 1.702.647,74 €)

			2026 (-)
	Eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni	2% (max)	2024 (849.724,45 €) 2025 (822.535,14 €) 2026 (700.400,00 €)
Fondo povertà Servizi povertà estrema	Servizi di posta e Residenza virtuale	12.5%	(107.825,00 € annui)
	Pronto intervento sociale	12.5%	(107.825,00 € annui)
	Housing first	25,00%	(215.650,00 € annui)
	Altri servizi tra cui presa in carico, accompagnamento e centri servizi povertà alimentare e deprivazione materiale	50,00%	(431.300,00 € annui)

Come per il precedente ciclo di programmazione:

- ✓ le risorse di cui articolo 7, comma 2, lettera a del citato Decreto Interministeriale di riparto del Fondo povertà (cosiddetta **quota servizi**) sono assegnate a ciascun Ambito territoriale per l'intero triennio di riferimento del presente Piano ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 comma 7 del medesimo Decreto (60% sulla base dell'incidenza dei beneficiari RdC sul totale dei beneficiari registrati a livello regionale e 40% su base demografica);
- ✓ le risorse di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b del citato Decreto Interministeriale di riparto del Fondo povertà (cosiddetta **quota povertà estrema**) sono assegnate agli Ambiti territoriali in cui ricadono gli otto Comuni capoluogo di provincia, in proporzione alla dimensione demografica di ciascuno di essi, con riserva di rideterminare il criterio e le modalità di assegnazione a seguito di apposita attività di monitoraggio annuale e valutazione sull'andamento del fenomeno e sul livello di copertura territoriale ed efficacia degli interventi attivati in materia.

Per le regole afferenti alla programmazione delle risorse a livello di Ambito Territoriale, alle spese ammissibili e rendicontazione afferenti al Fondo Povertà 2024/2026 si rimanda a quanto espressamente previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in sede di Linee Guida per l'impiego della "Quota servizi" e "Quota Povertà Estrema", approvate il 19/09/2025, e valide per il triennio 2024-2026 nonché, per le risorse anche riferite a precedenti annualità del fondo ma non ancora impegnate alla suddetta data di pubblicazione.

Il trasferimento delle predette risorse afferenti al Fondo Povertà, per entrambe le quote, sarà operato in maniera diretta tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ambiti Territoriali Sociali pugliesi.

Sia per la QSFP che per la QPE il MLPS procederà all'erogazione delle risorse:

- ✓ una volta valutata, entro 30 giorni dal ricevimento, la coerenza dell'atto di programmazione regionale con le finalità del Piano nazionale e per la QPE, in caso di delega, la coerenza dell'atto di programmazione dei Comuni capoluogo di città metropolitana.
- ✓ una volta avviata la rendicontazione su base regionale dell'annualità precedente. L'art. 5, comma 7 bis della Legge n. 118/25 dell'8 agosto 2025 ha infatti differito l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 6, comma 11, del DL 48/2023 all'annualità 2027 del Fondo. Pertanto, la verifica del raggiungimento del 75% della rendicontazione su base regionale sarà effettuata a partire dall'annualità 2027 con riferimento all'annualità 2025 della quota servizi e della quota povertà estrema del fondo povertà. La

restante quota dell'annualità 2025 dovrà essere rendicontata ai fini del trasferimento dell'annualità 2028, unitamente ad almeno il 75% dell'annualità 2026.

Si specifica che la Regione Puglia con DGR n. 920/2025 ha provveduto all'approvazione dell'atto triennale di programmazione del Fondo Povertà 2024/2026 e a definire le percentuali di riparto con individuazione delle modalità di utilizzo della "Quota Povertà Estrema" limitatamente alla competenza del fondo 2024 rientrante nella vigenza del IV Piano regionale delle Politiche Sociali approvato con DGR n. 353/2022 e prorogato per l'annualità 2025 con DGR n. 1648/2024.

Per la competenza 2025 e 2026 del fondo si recepisce integralmente quanto già statuito con Delibera di Giunta Regionale n. 84 del 17.02.2026. Infatti, in conseguenza dell'avvenuta adozione con Decreto Interministeriale del 2/04/2025 del Piano Nazionale degli interventi e i servizi sociali 2024-2026, di cui il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026, rappresenta il capitolo III^A, la Regione Puglia, in conformità con quanto prescritto, con DGR 920/2025 aveva già provveduto all'approvazione del documento di programmazione regionale del Fondo Povertà relativo al triennio 2024/2026 e degli indirizzi afferenti alla gestione del fondo per la competenza 2024, rimandando la gestione della competenza 2025 e 2026 alle valutazioni ed alle linee programmatiche definite in sede di predisposizione del VI^A Piano regionale delle politiche sociali 2026-2028. Successivamente, gli adempimenti richiesti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno determinato la necessità di anticipare gli indirizzi afferenti alla programmazione fondo povertà competenza 2025 e 2026 rispetto all'adozione del VI Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026/2028. Pertanto, previa consultazione degli ambiti territoriali sociali, delle parti sociali e degli Enti del Terzo Settore, con la richiamata DGR n. 84/2026 si è provveduto a completare gli indirizzi afferenti alla gestione fondo povertà per la competenza 2025 e 2026, integrando il quadro di programmazione triennale dello stesso.

Il Fondo nazionale Non Autosufficienza (FNA)

Per il ciclo di programmazione afferente all'attuale Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026/2028, le risorse afferenti al Fondo Nazionale non Autosufficienze rappresentano risorse rilevanti e strategiche in quanto finalizzate a raggiungere importanti obiettivi di servizio per quanto attiene alla platea delle "**persone con disabilità**" e veri e propri LEPS già riconosciuti per quanto attiene alla platea delle "**persone anziane non autosufficienti**".

Impattante sulla gestione e sull'assegnazione delle risorse afferenti a FNA 2025/2027 è quanto accaduto a livello nazionale in sede di attuazione di due importanti riforme e precisamente:

- ✓ **Riforma Anziani** di cui alla Legge n. 33 del 23 marzo 2023 recante Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, attuata con Decreto Legislativo 15 marzo 2024, n. 29.
- ✓ **Riforma Disabilità** di cui alla Legge 227 del 22 dicembre 2021, Delega al Governo in materia di disabilità attuata con il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

L'entrata in vigore delle due riforme, di cui una riferita alle persone anziane anche non autosufficienti e una riferita alle persone con disabilità, entrambe finanziate a valere sulle risorse afferenti al Fondo nazionale Non autosufficienze (FNA), ha determinato come conseguenza diretta e innovativa rispetto al passato la necessità di elaborazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di due distinte programmazioni nazionali riferite alla non autosufficienza.

Alla platea delle persone anziane anche non autosufficienti che abbiano superato i 70 anni di età saranno dedicati due distinti piani: Il Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana e il "Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana", come previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 marzo 2023, n. 33, entrambi allo stato attuale in fase di predisposizione.

Alla platea delle persone con disabilità è destinato invece il Piano Nazionale della Non autosufficienza

2025/2027, di fatto elaborato e condiviso in sede di Conferenza Unificata Stato regioni, ma attualmente non ancora approvato con decreto.

Essendo le risorse del Fondo Nazionale Non autosufficienza deputate al sostentamento di interventi e servizi resi in favore di persone in condizione di non autosufficienza, le stesse vedono come destinatari per:

- ✓ la **Platea delle persone con disabilità**: le persone con disabilità non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, che abbiano un'età compresa tra 0 e 70 anni. Rientrano dunque nella citata platea anche le persone anziane non autosufficienti di età tra i 65 ed i 70 anni. Nelle more dell'attuazione della riforma e a titolo orientativo, e qualora ciò non sia in contrasto con le norme della novella riforma già in attuazione, ai fini del Piano Nazionale della Non autosufficienza 2025/2027, sono considerate persone con disabilità in condizione di non autosufficienza coloro che siano titolari di certificazione della disabilità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge n 104/1992 e di indennità di accompagnamento o comunque coloro che siano valutati in condizione di non autosufficienza ai sensi dell'allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
- ✓ la **Platea delle persone anziane non autosufficienti**: le persone anziane non autosufficienti che abbiano compiuto i 70 anni, in attuazione di quanto previsto all'art 40 del D.lgs 29/2024 che riconduce alle sole persone che abbiano compiuto i 70 anni le previsioni normative riferite al titolo II^a del Decreto Legislativo 15 marzo 2024, n. 29 denominato *“Disposizioni in materia di assistenza sociale, sanitaria, sociosanitaria e prestazione universale in favore delle persone anziane non autosufficienti”*.

Nelle more dell'approvazione dei piani conseguenti alla riforma come di seguito indicati:

- ✓ “Piano Nazionale della non autosufficienza 2025/2027” in corso di decretazione;
- ✓ “Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana”, in corso di predisposizione;
- ✓ “Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana”, in corso di predisposizione e che, una volta approvato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della l. 33/2023, sostituisce, per la parte inerente alla popolazione anziana, il Piano per la non autosufficienza.

Sulla base delle risorse già assegnate in sede di “Piano Nazionale della non autosufficienza 2025/2027” e riferite sia alla platea persone con disabilità non autosufficienti sia alle persone anziane non autosufficienti, con il presente piano, ferme le successive programmazioni regionali settoriali che integreranno il presente documento, è possibile operare la stima delle risorse che saranno oggetto di trasferimento agli ATS a valere su FNA 2025/2027 e delle altre risorse FNA a specifica destinazione per l'attuazione dei piani sociali di zona territoriali.

Tabella 18 – platea persone con disabilità non autosufficienti

Platea persone con disabilità non autosufficienti						
Riferimento normativo	FNA 2025- Programmazione 2026 PSDZ	FNA 2026 Programmazione 2027 PSDZ	FNA 2027 Programmazione e 2028 PSDZ	OBIETTIVO DI SERVIZIO/ LEPS	Descrizione	Lettera nomenclature
L. 234/2021 Comma 162 Lettera a)	5.500.000,00€	5.500.000,00€	5.500.000,00 €	Obiettivo di servizio	assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari	C.1 – C.2
L. 234/2021	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	Obiettivo	Servizi Sociali	C.3 – D.2 –

Comma 162 Lettera b)				di servizio	<i>di Sollievo</i>	D.3
L. 234/2021 Comma 162 Lettera c)	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	Obiettivo di servizio	<i>Supporto Incontro Domanda e Offerta</i>	A.1
L. 234/2021 Comma 163	590.000,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €	Obiettivo di servizio	<i>accesso e presa in carico multidimensionale</i>	A.1
TOTALI	9.790.000,00 €	9.790.000,00 €	9.790.000,00 €			

Con riferimento alle persone con disabilità, oltre alle sopra riportate risorse, che saranno ripartite in favore degli ATS quanto all'art 1 comma 162 lettere a), b) e c) in applicazione dei criteri nel prosieguo illustrati e quanto al comma 163 in parti uguali, saranno altresì oggetto di trasferimento agli ambiti territoriali a valere su FNA 2025/2027 risorse minime annue pari a € 960.000,00 da destinare all'attuazione del LEPS "PROVI".

Tabella 19 - PROVI

Platea persone con disabilità						
Riferimento normativo	FNA 2025- Programmazione 2026 PSDZ	FNA 2026 Programmazione 2027 PSDZ	FNA 2027 Programmazione 2028 PSDZ	OBIETTIVO DI SERVIZIO/ LEPS	Descrizioni	Lettera nomenclatore
L. 234/2021 art 1 comma 170 let f	960.000,00 €	960.000,00 €	960.000,00 €	LEPS	<i>Progetti di Vita Indipendente</i>	B.8
TOTALI	960.000,00 €	960.000,00 €	960.000,00 €			

Con riferimento alla platea degli anziani non autosufficienti, le risorse di cui alla successiva tabella 20, saranno ripartite in favore degli ATS quanto all'art 1 comma 162 lettere a), b) e c) in applicazione dei criteri nel prosieguo illustrati e quanto al comma 163 in parti uguali.

Tabella 20 – Platea persone ultrasettantenni non autosufficienti

Riferimento normativo	FNA 2025- Programmazione 2026 PSDZ	Fondi articolo 1, comma 235, della legge n. 207/2024	FNA 2026 Programmazione 2027 PSDZ	FNA 2027 Programmazione 2028 PSDZ	OBIETTIVO DI SERVIZIO/ LEPS	Descrizioni	Lettera nomenclatore
L. 234/2021 Comma 162 Lettera a)	13.733.812,00 €	1.676.188,00 €	12.410.000,00 €	12.410.000,00 €	LEPS	<i>assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari</i>	C.1 – C.2
L. 234/2021 Comma	3.099.700,00 €	1.900.300,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	LEPS	<i>Servizi Sociali di Sollievo</i>	C.3 – D.2 – D.3

162 Lettera b)							
L. 234/202 1 Comma 162 Lettera c)	1.676.188,00 €		2.099.700,00 €	2.099.700,00 €	LEPS	Supporto - Incontro Domanda e Offerta	A.1
L. 234/202 1 Comma 163	590.000,00 €		590.000,00 €	590.000,00 €	LEPS	accesso e presa in carico multimensio nale	A.1
TOTALI	19.099.700,00 €	3.576.488,00 €	19.099.700,00 €	19.099.700,00 €			

Oltre alle risorse riportate nelle precedenti tabelle, le risorse di seguito riferite in tabella 21 saranno trasferite, su richiesta, in favore degli ATS per l'assunzione a tempo indeterminato di personale tecnico sociale da destinare al potenziamento della Porta Unica di Accesso servizio trasversale ad entrambe le platee.

Tabella 21 – Platea indistinta

Platea indistinta							
Riferimento normativo	FNA 2025- Programmazione e 2026 PSDZ	FNA 2026 Programmazione e 2027 PSDZ	FNA 2027 Programmazione e 2028 PSDZ	OBIETTI VO DI SERVIZI O/ LEPS	Descrizion e	Lettera nomenclatore	
	3.840.000,00 €	3.840.000,00 €	3.840.000,00 €	LEPS	PUA	A.1	
TOTALI	3.840.000,00 €	3.840.000,00 €	3.840.000,00 €				

L'inquadramento nei LEPS dei servizi di cui alla L. 234/2021 art. 1 comma 162 in favore di anziani non autosufficienti ha determinato un ripensamento dei criteri di riparto delle risorse che saranno destinate agli ATS a valere su FNA 2025/2027, con distinzione tra quelle rivolte alla platea "persone con disabilità" (Tabella 18) e quelle destinate alla "Platea Anziani non autosufficienti" (Tabella 20). Fermo restando il riferimento al dato della popolazione censito alla data del 31.12.2024, le risorse FNA 2025/2027 destinate alla platea delle **persone con disabilità** (Tabella 18) saranno ripartite tra gli ATS nel rispetto dei seguenti criteri.

Tabella 22 – Criteri di riparto per le risorse FNA destinate alle persone con disabilità riferite a art 1 comma 162 lettere a), b) e c)

CRITERI DI RIPARTO FNA PER PIANI SOCIALI DI ZONA	Quota ripartita
1 - Quota ripartita in base all'incidenza della popolazione residente di Ambito sul totale regionale.	40%
2 - Quota ripartita in base all'incidenza della superficie territoriale di Ambito sul totale regionale.	10%
3 - Quota ripartita in base all'incidenza della popolazione residente 65 anni e oltre di Ambito sul totale regionale.	50%
TOTALE	100%

Le risorse FNA 2025/2027 destinate alla platea delle **persone anziane non autosufficienti** (Tabella 20) saranno ripartite tra gli ATS nel rispetto dei seguenti criteri.

Tabella 23 – Criteri di riparto per le risorse FNA destinate alle persone anziane non autosufficienti riferite a art 1 comma 162 lettere a), b) e c)

CRITERI DI RIPARTO FNA PER PIANI SOCIALI DI ZONA	Quota ripartita
1 - Quota ripartita in base all'incidenza della popolazione residente di Ambito sul totale regionale.	50%
2 - Quota ripartita in base all'incidenza della popolazione residente 70 anni e oltre di Ambito sul totale regionale.	50%
TOTALE	100%

Quanto sinora descritto troverà completamento e integrazione con quanto sarà deciso da Regione Puglia in sede di programmazione regionale delle risorse FNA 2025/2027, che sarà elaborata nel corso del 2026 a valle della definizione dell'iter ministeriale.

E' evidente tuttavia, sin da ora, la necessità da parte degli ATS di rivedere i propri modelli organizzativi e di presa in carico riferiti alle due distinte platee di persone non autosufficienti finanziate a valere sulle risorse FNA 2025/2027, stante la diversa tipologia di interventi, servizi e personalizzazioni da porre in essere nella gestione dei PAI di riferimento.

Così come risulta evidente, già dalla lettura delle cifre riferite alla **platea delle persone anziane non autosufficienti**, pari per il 2025 a circa il triplo delle somme assegnate a titolo di FNA 2024, l'assoluta necessità di potenziare il sistema di erogazione dei LEPS sanciti dalla l. 234/2021 art 1 comma 163 mediante azioni di strutturazione e potenziamento delle Unità di valutazione Multidimensionali e dei Punti unici di Accesso.

Il Fondo globale socioassistenziale (FGSA)

Anche per il presente ciclo di programmazione si conferma l'impegno regionale teso a stanziare la quota complessiva di **euro 13.000.000,00 all'anno** a valere sul Fondo Globale Socioassistenziale per le annualità 2026, 2027 e 2028.

Fermo restando il riferimento al dato della popolazione censito alla data del 31.12.2024, al fine di evitare evidenti scostamenti rispetto alle risorse trasferite agli ATS durante il precedente ciclo di programmazione, anche per 2026/2028 si confermano i seguenti criteri di riparto riferiti alla quota parte del Fondo Globale Socio Assistenziale destinata da Regione Puglia al cofinanziamento degli interventi di Welfare territoriale.

Tabella 24 – Criteri di riparto FGSA

CRITERI DI RIPARTO FGSA - QUOTA PER I PDZ	Quota ripartita
1 - Quota ripartita in base all'incidenza della popolazione residente di Ambito sul totale regionale.	40%
2 - Quota ripartita in base all'incidenza dei nuclei familiari residenti nell'Ambito sul totale regionale.	10%
3 - Quota ripartita in base all'incidenza della popolazione residente 0-17 anni di Ambito sul totale regionale.	15%
4 - Quota ripartita in base all'incidenza della popolazione residente 65 anni e oltre di Ambito sul totale regionale.	35%
TOTALE	100%

L'assegnazione delle risorse del Fondo in questione, già a partire da quanto disposto con Del. G.R. n. 851/2024 e successivamente con Del. G. R. n. 1648/2024 che ha prorogato all'annualità 2025 il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022-2024, è stata strettamente correlata alla programmazione sociale

degli Ambiti Territoriali Sociali ed agli adempimenti ad essa riferiti.

In particolare:

- ✓ la **Delibera di Giunta Regionale n. 851/2024** subordinava l'assegnazione del 30% del fondo FGSA – annualità 2024 nonché la liquidazione del 100% del fondo FGSA 2023 e 2024 alla conclusione dei lavori di approvazione dei Piani Sociali di Zona 2022-2024 da parte degli Ambiti Territoriali Sociali mediante lo strumento della Conferenza dei Servizi nonché all'**espletamento degli adempimenti di aggiornamento** dei Piani Sociali di Zona 2022-2024 all'annualità 2024;
- ✓ la **Delibera di Giunta Regionale n. 1648/2024** subordinava l'assegnazione del 30% del fondo FGSA – annualità 2025 nonché la liquidazione del 100% dello stesso all'espletamento degli adempimenti di aggiornamento dei Piani Sociali di Zona all'annualità 2025 nonché alla programmazione di **risorse di cofinanziamento comunale in linea con i relativi vincoli** previsti già nel Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022-2024.

Il Piano Sociale di Zona è, infatti, lo strumento fondamentale di programmazione locale per il sistema integrato di interventi e servizi sociali in Italia introdotto dalla Legge n. 328/2000 e pertanto, al fine di poter garantire e preservare un sistema di welfare efficace, è indispensabile che tutte le fasi di approvazione ed aggiornamento (dettagliatamente descritte nei prossimi paragrafi) siano espletate nel rispetto dei principi ispiratori dell'azione amministrativa.

Il potenziamento e l'efficientamento della capacitazione amministrativa degli "Uffici di Piano", specie con riferimento alla corretta gestione della fase di programmazione e utilizzo delle risorse, appare oggi ancora più importante in considerazione del nuovo sistema di accreditamento da Ministero a Regione di importanti fondi strutturali (FNA, FNPS e dal 2027 Fondo Povertà), sistema che impone un maggiore rigore nella gestione degli aspetti riferiti agli impegni contabili e alla liquidazione delle risorse afferenti ai citati fondi.

Con il presente documento di programmazione si intende quindi confermare l'impostazione introdotta a partire dalla citata Delibera di Giunta Regionale n. 851/2024 con riferimento alle annualità 2027 e 2028 del FGSA, pertanto:

- ✓ con adozione di specifico atto a seguito dell'approvazione del presente Piano verrà assegnato agli Ambiti Territoriali Sociali il 100% delle risorse del Fondo Globale Socio Assistenziale di competenza 2026 (13.000.000,00 €) con i criteri di riparto innanzi indicati al fine di consentire a tutti gli Ambiti di poter definire una programmazione complessiva su base pluriennale del Piano Sociale di Zona;
- ✓ con adozione di specifico atto a seguito dell'approvazione del presente Piano verrà assegnato agli Ambiti Territoriali Sociali il 70% delle risorse del Fondo Globale Socio Assistenziale di competenza 2027 e 2028 (9.100.000,00 € per ciascuno degli anni) con i criteri di riparto innanzi indicati al fine di consentire a tutti gli Ambiti di poter definire una programmazione complessiva su base pluriennale del Piano sociale di zona;
- ✓ le ulteriori risorse disponibili (per un ammontare di 3.900.000,00 € all'anno riferite alla competenza 2027 e 2028) saranno ripartite annualmente a seguito di opportune valutazioni effettuate dalle competenti strutture regionali in merito all'andamento dell'iter di approvazione e di aggiornamento dei Piani sociali di zona; per il riparto di tali risorse si potranno utilizzare i criteri su riportati o criteri diversi individuati con apposito atto della Giunta Regionale in relazione alla necessità di far fronte a determinati bisogni emergenti.

Sempre in continuità con quanto stabilito con Del. G.R. n. 1648/2024, permane, anche in questo ciclo di programmazione, il vincolo di finalizzazione di una **dotazione minima pari ad euro 30.000,00 da destinare al mantenimento presidi Centri Antiviolenza** a valere sul Fondo Globale Socio Assistenziale, fatta salva

altra allocazione da parte del singolo Ambito territoriale della predetta riserva, su altre risorse programmabili in scheda A relativa ai servizi di Ambito nel rispetto, comunque, della specifica normativa di settore. Il rispetto della predetta finalizzazione dovrà essere dimostrato dall'ATS sia in fase di programmazione delle risorse sia in fase di rendicontazione delle stesse, con impegno al mantenimento del vincolo anche ove entro il 31/12 dell'anno di competenza le predette risorse non risultino utilizzate.

Permane infine, anche per il presente ciclo di programmazione, la possibilità di utilizzare le risorse afferenti al **Fondo Globale Socio Assistenziale** per finanziare i costi relativi al personale dell'*Ufficio di Piano* nel rispetto del limite complessivo di **150.000,00 € all'anno** (FGSA + FCOM) comprendente anche eventuali risorse relative al **cofinanziamento comunale**.

Sarà possibile utilizzare le predette risorse nei limiti indicati, nel solo caso in cui si dimostri di costituire l'Ufficio di Piano secondo le indicazioni contenute nella specifica Scheda Intervento. In particolare è necessario che sia composto da un gruppo ristretto di persone **con competenze adeguate** che dedichino **un tempo continuativo ed esclusivo** alle funzioni di programmazione e progettazione comprensiva delle attività di monitoraggio e valutazione, alle funzioni di gestione tecnica e amministrativa e contabili finanziarie. L'organigramma dell'Ufficio di piano deve pertanto comprendere **il Responsabile e almeno 3 persone assegnate a tempo pieno e per tutta la durata del Piano Sociale di Zona** che assumano la responsabilità per ognuna delle funzioni ad esso attribuite:

- ✓ 1 con responsabilità della funzione di **programmazione e progettazione**;
- ✓ 1 con responsabilità della funzione di **gestione tecnica e amministrativa**;
- ✓ 1 con responsabilità della funzione di **gestione finanziaria e contabile**.

Il Fondo di compartecipazione comunale (FCOM)

Con riferimento ai vincoli per la programmazione finanziaria complessiva dei Piani Sociali di Zona e in particolare alla quota di risorse a titolarità comunale da apportare a cofinanziamento dello stesso, al fine di promuovere la maggiore integrazione possibile della spesa sociale dei Comuni, si confermano i due vincoli fondamentali:

1. **Vincolo di cofinanziamento minimo obbligatorio con risorse comunali, a carico di ciascun Ambito territoriale (ed ovviamente ciascun Comune che ne fa parte, pro quota) pari al 100% delle risorse trasferite a titolo di FNPS 2025 (nettizzate dal LEPS PIPPI), di FNA 2025 (nettizzata dal LEPS anziani, dal LEPS Provi e dalle risorse PUA) e di FGSA 2026 come riportate in Tabella 11. Il vincolo di cofinanziamento così come calcolato rimane fermo per tutte le annualità di programmazione riferite ai PSDZ 2026/2028.**
2. **Vincolo mantenimento spesa storica, consistente nell'apportare a cofinanziamento dei PSDZ, risorse comunali complessive (programmate in scheda A e in scheda B) almeno pari alla spesa storica rilevata nel precedente ciclo di programmazione.**

La suddetta spesa storica va calcolata (in relazione al quadriennio 2022-2025, preso a riferimento) attraverso la piattaforma regionale dell'Osservatorio. Ad esito della rendicontazione delle risorse programmate al 31.12.2025, ai fini del calcolo della spesa storica si terrà conto delle risorse comunali globalmente impegnate sia in relazione ai servizi gestiti a valenza di Ambito Territoriale (cfr Scheda A della piattaforma regionale) che in relazione alle risorse comunali impegnate in relazione agli ulteriori servizi gestiti a valenza dei singoli Comuni dell'ATS (cfr Scheda B della piattaforma regionale).

Nel caso in cui la spesa sociale storica dell'Ambito territoriale programmata per il quadriennio così determinata, sia inferiore alla complessiva quota (100%) assegnata a valere sui trasferimenti regionali e nazionali ordinari (FNPS 2025-FNA 2025-FGSA 2026 come nettizzati e riportati in Tabella 11) per la prima annualità dei Piani Sociali di Zona 2026-2028, è necessario che l'Ambito territoriale partecipi, per

ciascuna annualità del triennio, la programmazione sociale con una quota di risorse almeno pari a quella ricevuta a valere sui trasferimenti prima citati per l'annualità di competenza 2025 (e quindi programmati per l'annualità 2026). Per il calcolo di tale quota minima non potranno essere allocate risorse di personale amministrativo o personale già finanziato con altri specifici fondi, al netto della dotazione minima prevista per l'Ufficio di Piano.

Una deroga al vincolo prima esplicitato relativo al mantenimento della spesa sociale storica è consentita a quegli Ambiti territoriali cui afferiscono Enti Locali che dovessero aver avviato piani di riequilibrio di bilancio ovvero che siano stati dichiarati "strutturalmente deficitari" e che per tali circostanze determinano per l'intero Ambito territoriale l'impossibilità a mantenere il livello di spesa storica. Tale circostanza dovrà essere esplicitamente richiamata in sede di approvazione del Piano sociale di zona e dimostrato con gli atti amministrativi connessi.

La citata deroga, inoltre, può essere consentita anche ad altri Ambiti territoriali che non dovessero riuscire a mantenere il livello di spesa media storica registrato nel precedente quadriennio preso a riferimento; in tal caso l'Ambito in questione dovrà produrre apposita e approfondita relazione che illustri le motivazioni alla base dell'eventuale mancato rispetto del vincolo (con l'indicazione del/dei Comuni che non rispettano la spesa storica). Tale relazione dovrà essere approvata formalmente quale allegato al Piano sociale di zona. Va comunque chiarito che, **anche in caso di deroga**, le risorse proprie apportate a cofinanziamento da parte dei Comuni dell'Ambito territoriale per ciascuna delle annualità del Piano sociale di zona (2026-2027-2028) **non potranno essere inferiori alla complessiva quota (100%) assegnata a valere sui trasferimenti regionali e nazionali ordinari (FNPS 2025-FNA 2025 –FGSA 2026 come nettizzati e riportati in Tabella 11) per la prima annualità dei Piani Sociali di Zona (2026-2028), avendo sempre a riferimento le risorse della prima annualità (2026).** Per il calcolo di tale quota minima non potranno essere allocate risorse di personale amministrativo, al netto della dotazione minima prevista per l'Ufficio di Piano.

Nell'ambito della quota complessiva di cofinanziamento, come precedentemente determinata, **una quota di risorse pari almeno al vincolo minimo già prima individuato dovrà essere allocata obbligatoriamente per i servizi a valenza d'Ambito a gestione associata unica o unitaria (cfr. scheda A della piattaforma regionale)**, con esclusione degli interventi di trasferimento monetario (intervento B1 del nomenclatore). La quota eccedente tale livello minimo obbligatorio potrà essere allocata, a scelta dei Comuni dell'Ambito, su servizi gestiti in forma associata o su servizi lasciati alla libera ed autonoma organizzazione ed erogazione a cura dei singoli Comuni (cfr. scheda B della piattaforma regionale).

In linea con quanto già acclarato nelle precedenti programmazioni, la scelta che converge verso una sempre maggiore forma associata della gestione, lasciando al minimo indispensabile la quota di risorse riservata alla gestione su base comunale, è certamente incoraggiata e ritenuta più proficua nell'ottica complessiva del presente documento di programmazione, perché più in linea con gli indirizzi strategici generali espressi a livello regionale e nazionale.

Al fine di poter avere una effettiva gestione unitaria delle risorse di cofinanziamento comunale da parte del Comune Capofila dell'ATS ovvero del Consorzio tra Comuni, il cofinanziamento obbligatorio minimo statuito (corrispondente al vincolo di cofinanziamento di cui al punto 1) dovrà essere versato dai singoli Comuni (ciascuno per la parte di competenza così come stabilito nella Convenzione per la gestione associata) al Comune Capofila o al Consorzio che, di conseguenza, potrà disporre – per una programmazione unitaria delle risorse a finanziamento dei servizi di Ambito - sia delle risorse vincolate, sia di quelle trasferite dai Comuni.

Laddove uno o più Comuni facenti parte dell'ATS o del Consorzio avessero necessità di cofinanziare quota parte della quota di propria spettanza mediante l'erogazione di servizi rientranti nella gestione a valenza di Ambito, tale circostanza andrà debitamente motivata e documentata negli atti che definiscono la gestione economica dell'ATS/Consorzio. Dalla suddetta documentazione dovrà in ogni caso essere chiaramente identificabile la quota di cofinanziamento comunale di propria spettanza per ciascuna annualità di

programmazione.

Affinché sia possibile adempiere al cofinanziamento minimo obbligatorio mediante la valorizzazione di servizi a valenza d'ambito in luogo di trasferimenti monetari da Comune associato a Comune capofila/Consorzio, è indispensabile che i servizi oggetto di valorizzazione:

- ✓ siano ascrivibili al nomenclatore (dalla Lettera A alla Lettera E fatta eccezione per la lettera B1) e non riguardino servizi per la prima infanzia;
- ✓ risulti espressamente la destinazione degli stessi all'intera popolazione dell'Ambito Territoriale Sociale, con esclusione di servizi rivolti al solo Comune di imputazione spesa;
- ✓ siano supportati in termini di accesso e compartecipazione da regolamentazione già adottata con regolamenti e disciplinari unici di Ambito Territoriale approvati in data anteriore alla presentazione della programmazione, fatta eccezione per la valorizzazione di interventi riferiti al pagamento rette per collocamenti di protezione di minori in strutture comunitarie che per loro natura prescindono da criteri di accesso e sono disposti per esigenze di tutela del beneficiario;
- ✓ non si tratti di servizi/ interventi finanziati a valere su risorse statali dedicate (vedi personale sociale coperto da fondi terzi).

Con riferimento alle risorse da destinare a cofinanziamento dei Piani Sociali di Zona e quindi preordinate anche alla realizzazione dei LEPS così come definiti dalla legislazione vigente, si richiama l'attenzione dei comuni in ordine alle risorse agli stessi trasferite dal Ministero degli Interni a valere sul fondo di cui all'art 1 comma 496 delle L. 213/2023 "*Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi*" istituito con decorrenza dal 2025, in ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, finalizzato alla riduzione degli squilibri economici e a favorire l'esercizio effettivo dei diritti della persona.

Il predetto fondo alla Lettera a) dell'art 1 comma 496 destina specifiche risorse al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e con la finanziaria 2026 (L. 199/2025) è stato implementato di 200 milioni annui sulla finalizzazione della lett a) con decorrenza dal 2027.

Le risorse oggetto di trasferimento a valere sul predetto fondo, ove non utilizzate per la specifica destinazione, sono oggetto di restituzione; pertanto, al fine di quantificare gli obblighi di cofinanziamento a carico dei singoli comuni afferenti all'ambito territoriale in favore del fondo unico di ambito, si invita ad operare attenta ricognizione sulle modalità di utilizzo e investimento delle risorse sopra descritte per concorrere al raggiungimento dei LEPS e obiettivi di servizio mediante la gestione di Ambito.

In sede di definizione del Piano Sociale di Zona 2026-2028, tutti gli Ambiti territoriali sono chiamati a verificare, inoltre, le posizioni debitorie pregresse dei singoli Comuni rispetto al Fondo Unico di Ambito, definendo apposite compensazioni (qualora possibili) oppure specifici accordi per il progressivo conferimento delle quote pregresse di cofinanziamento. In ogni caso detti accordi non possono, per il principio di sussidiarietà orizzontale, penalizzare le popolazioni locali rispetto all'accesso ai servizi erogati a valere sui fondi complessivi del Piano Sociale di Zona.

Determinazione dei residui del precedente Piano sociale di zona

A valle degli adempimenti di chiusura del ciclo di programmazione 2022-2025 ed in particolare della trasmissione della rendicontazione al 31.12.2025 delle risorse complessivamente programmate, tutti gli Ambiti territoriali, in sede di predisposizione del nuovo Piano Sociale di Zona 2026-2028, dovranno verificare e dichiarare l'ammontare delle risorse ancora disponibili e non impegnate entro il 31/12/2025 (comprensive di tutti i residui dei precedenti PdZ). Rispetto a tali risorse è necessario specificare quanto delle stesse:

- a) attiene a trasferimenti ricevuti a titolo di FGSA;

- b) attiene a trasferimenti ricevuti a titolo di FNA;
- c) attiene a trasferimenti ricevuti a titolo di FNPS;
- d) attiene a trasferimenti ricevuti a titolo di FPOV;
- e) attiene a risorse comunali a cofinanziamento obbligatorio del precedente Piano sociale di zona.

Con particolare riferimento alla riprogrammazione delle risorse di cofinanziamento comunale si specifica che occorrerà riprogrammare tutte le risorse rientranti nel cofinanziamento minimo obbligatorio così come determinato per l'intero ciclo di programmazione 2022-2025 non ancora utilizzate alla data del 31/12/2025 con possibilità di rateizzazione del debito di cofinanziamento su triennio di vigenza del PSDZ 2026/2028.

Tutte le predette risorse, che andranno ad ampliare la dotazione del **budget ordinario del Piano sociale di zona 2026-2028**, dovranno essere previste nell'apposita sezione destinata alla costruzione del quadro finanziario e riprogrammate per la prima annualità dello stesso.

La costruzione del quadro finanziario del Piano sociale di zona

Ciascun Ambito territoriale sarà, dunque, chiamato a comporre il proprio quadro di programmazione proprio a partire da quanto precedentemente illustrato.

In particolare la programmazione di Ambito sarà di valenza triennale (con aggiornamenti annuali) e troverà sintesi in tre diversi prospetti (schede finanziarie del Piano di zona), i cui contenuti vengono di seguito sinteticamente illustrati, rinviando per ogni ulteriore dettaglio ad appositi atti gestionali che saranno adottati in attuazione del presente Piano:

- ✓ **Scheda A – prospetto di programmazione delle risorse per i servizi e gli interventi a valenza di ambito territoriale (gestione associata unica e/o unitaria).** Nella prima scheda di programmazione (**Scheda A – AMB**) dovranno essere allocate tutte le risorse di quello che è definito come **budget ordinario del Piano sociale di zona**. Si tratta di:
 1. *Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)*
 2. *Fondo Nazionale Povertà (FPOV)*
 3. *Fondo Nazionale Non Autosufficienza (FNA)*
 4. *Fondo globale socioassistenziale (FGSA)*
 5. *Fondo cofinanziamento comunale (FCOM) nella misura minima pari ad almeno il 100% dei trasferimenti ricevuti a valere su FNPS 2025 –FGSA 2026 -FNA 2025 (nettizzati dalle quote LEPS) per ciascuna annualità del Piano (il valore annuale da tenere a riferimento è quello dello stanziamento per l'annualità 2026)*
 6. *Residui di stanziamento derivanti dai precedenti Piani sociali di zona*
 7. *Debiti di cofinanziamento minimo obbligatorio derivanti dalla chiusura della rendicontazione al 31/12/2025.*

Tali risorse potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per servizi **a valenza d'Ambito territoriale**. Questi dovranno essere erogati in forma associata (un solo soggetto gestore per conto dell'Ambito secondo quanto definito in Convenzione) e unitaria (con regole di accesso, modalità organizzative e criteri di erogazione simili definiti a livello di Ambito territoriale). Tutti i servizi erogati anche con il cofinanziamento di fondi derivanti da trasferimenti (comunitari, nazionali o regionali) dovranno comunque sempre essere erogati in forma associata unica.

- ✓ **Scheda B – prospetto di programmazione delle risorse comunali eccedenti il cofinanziamento minimo obbligatorio (e fino alla concorrenza della spesa sociale media) per i servizi e gli interventi a valenza comunale.** Nella seconda scheda di programmazione (**Scheda B – COM**) dovranno essere allocate **SOLO** le risorse comunali, eccedenti il cofinanziamento minimo obbligatorio, che i singoli Enti

continuano a gestire per servizi erogati in proprio. Tale scheda non viene compilata nel caso in cui tutta la spesa sociale comunale viene allocata per servizi a valenza di Ambito territoriale (in gestione associata unica o almeno unitaria) nella Scheda A definita in precedenza. Gli Ambiti territoriali monocomunali non compilano la scheda B.

✓ **Scheda C – prospetto di programmazione delle “altre” risorse utilizzate dai comuni e dall’ambito territoriale per i servizi di welfare** Anche la terza scheda di programmazione (**Scheda C – ALTRO**) ricalcherà lo schema delle schede precedenti ma, in questo caso, si prevederà anche la possibilità di campi a compilazione libera in considerazione del fatto che in tale prospetto potranno essere inseriti anche servizi e interventi di natura sperimentale che vengono attivati da risorse specifiche destinate allo scopo. Le risorse ascrivibili a questa scheda potranno, a titolo esemplificativo, afferire a:

- trasferimenti regionali per l’attuazione di specifiche misure a regia regionale;
- trasferimenti statali destinati a progettualità ed azioni specifiche in materia di welfare;
- trasferimenti comunitari afferenti progettualità ed azioni specifiche in materia di welfare;
- altre risorse per interventi in materia di welfare.

La Scheda C sarà una scheda che potrà avere una parte simile e comune a tutti gli Ambiti territoriali, da definire e compilare sulla base di indicazioni regionali e con particolare riferimento a fonti di finanziamento ed a progettualità che, in modo piuttosto omogeneo, interesseranno l’intero territorio regionale. Accanto a questa parte comune, tuttavia, si potranno comporre ulteriori sezioni della scheda in modo del tutto specifico ed originale in base a quanto su ciascun territorio si riuscirà ad attivare sia in termini di interventi che in termini di fonti di finanziamento e progettualità che i singoli Ambiti vorranno e sapranno mettere in campo con specifico riferimento al proprio contesto territoriale. Anche per questo ciclo di programmazione, dai quadri finanziari manca qualsiasi riferimento alle risorse afferenti alla compartecipazione delle ASL con riferimento all’implementazione di servizi ed interventi aventi carattere e natura integrati. La scelta operata con il presente Piano regionale di estrema attenzione a questo aspetto ha suggerito di inquadrarlo come intervento strategico trasversale così come descritto al par. 2.2.1 cui si rimanda.

Occorre precisare, infine, che gli strumenti illustrati saranno corredati da ulteriori schede e prospetti da utilizzare per la raccolta delle informazioni di base dei servizi ed interventi programmati ed all’esatta allocazione delle risorse programmate (cfr Schede di dettaglio) che costituiranno parte integrante e sostanziale del documento del Piano Sociale di Zona di ciascun Ambito Territoriale.

Tutte le schede e gli strumenti indicati trovano allocazione e sono oggetto di compilazione sulla Piattaforma Regionale dell’Osservatorio Strategico Regionale dei Piani Sociali di Zona.

3.2 – Altre risorse aggiuntive di derivazione comunitaria, nazionale e regionale

Il presente Piano Regionale delle politiche Sociali per il triennio 2026/2027 si pone come cornice di programmazione delle principali risorse strutturali, attualmente oggetto di trasferimento in favore degli ambiti territoriali sociali per l’attuazione degli interventi e dei servizi di Welfare territoriale. Pertanto, è incentrato sulla esplicitazione di finalizzazioni, vincoli di utilizzo e criteri di riparto riferiti ai tre fondamentali fondi strutturali a livello nazionale, individuabili nel: Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, nel Fondo Povertà e nel Fondo nazionale Non autosufficienze.

Alle suddette risorse si aggiunge l’investimento di Regione Puglia esclusivamente dedicato al finanziamento dei Piani Sociali di Zona locali e stimato anche per il presente ciclo di programmazione in 13 milioni di euro. I suddetti trasferimenti economici non possono tuttavia configurarsi come esaustivi del complesso di risorse, che a vario titolo e per il tramite di altre programmazioni regionali rappresentano investimenti

economici messi a disposizione da Regione Puglia nel quadro generale del potenziamento delle politiche di Welfare a livello locale.

Si tratta di programmazioni regionali o di finalizzazioni di risorse nazionali diverse da FNPS, FNA e Fondo Povertà, che hanno come unico obiettivo quello di potenziare l'erogazione di servizi e interventi a valenza sociale in favore di fasce di popolazione debole o a rischio di esclusione.

A tali risorse si aggiunge l'importante investimento sociale operato a livello territoriale attraverso l'attuazione del PNRR (M5C2) il cui apporto ha contribuito in modo significativo ai sistemi locali di welfare del nostro Paese e del territorio pugliese nello specifico.

Tra gli assi di finanziamento più importanti si evidenziano le risorse del PN Inclusione 2021-2027 "Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027", a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, approvato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2022.

La **dotazione finanziaria del programma ammonta a oltre 4 miliardi di euro**, tra cofinanziamento nazionale e finanziamento europeo, nello specifico Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Nello specifico, il PN intende adottare un approccio integrato per rispondere alle esigenze della popolazione di riferimento in tutte le fasi della vita, affrontando le cause profonde dell'esclusione sociale e della povertà e, in coerenza con quanto definito dal Piano d'azione del Pilastro europeo dei diritti sociali, recependo **i principi del vivere dignitosamente, promuovere la salute e garantire l'assistenza e adeguare la protezione sociale al nuovo mondo.**

Il PN Inclusione 21-27 è, altresì, strutturato su 4 Priorità principali, ciascuna delle quali è articolata in uno o più Obiettivi Specifici (OS):

1. Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà
2. Child Guarantee
3. Contrasto alla deprivazione materiale
4. Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica

La **Priorità 3 – Contrasto alla deprivazione materiale**, supporta la fornitura di aiuti materiali a persone in povertà estrema; tale priorità prevede anche l'attuazione di misure di accompagnamento sociale, quali prima accoglienza, ascolto, informazione, consulenza e orientamento ai servizi locali, assistenza per pratiche burocratiche, misure di educativa alimentare, sostegno scolastico, sostegno alla ricerca di lavoro, prima assistenza medica, ecc. da realizzare in sinergia agli interventi di assistenza materiale in collegamento con la rete dei servizi e attraverso le quali sostenere e supportare le persone indigenti. Ad esso si riconduce **l'Avviso Integra** a cui la Regione Puglia ha partecipato e per cui la stessa ha ottenuto un finanziamento pari ad euro 4.944.067,83. Il progetto è in fase di avvio e coinvolge cinque dei sei capoluoghi di provincia.

All'interno della **Priorità 4 – Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica** si colloca invece l'Avviso **DesTEENazione - Desideri in azione**. L'Avviso rivolto agli ATS per la costituzione di Spazi multifunzionali di esperienza per adolescenti sul territorio nazionale per favorire la partecipazione, lo sviluppo delle potenzialità, l'integrazione, l'inclusione sociale, il contrasto alla dispersione scolastica e la valorizzazione delle competenze affettive e relazionali dei preadolescenti e degli adolescenti. Nello specifico, si mira a creare uno strumento di integrazione a servizio del territorio, costituito da un polo di servizi integrati, nel quale ragazzi e ragazze saranno accompagnati in percorsi molteplici in grado di facilitare la maturazione e lo sviluppo di competenze personali e sociali utili alla loro crescita individuale. Per la Puglia sono stati approvati i seguenti progetti:

- ✓ Foggia € 2.988.515,03
- ✓ Brindisi € 3.030.598,13
- ✓ Bari € 3.303.523,67

- ✓ Andria € 3.032.251,49
- ✓ Cerignola (FG) € 3.549.057,60
- ✓ Trani €3.229.532,08
- ✓ Corato €3.032.355,84
- ✓ Galatina €3.271.461

A valere sulla programmazione europea è stato confermato l'investimento regionale su strategiche misure, a valenza regionale, in grado di intercettare i bisogni di importanti platee di utenti e che vedono l'ambito territoriale come soggetto beneficiario.

L'utilizzo sinergico e strategico di tali risorse, rivenienti dalla programmazione europea, associato ad una efficace politica locale, consente di intercettare platee di utenza afferenti:

- ✓ a importanti servizi a valenza sociale, quali i servizi domiciliari per anziani e persone con disabilità e la frequenza di centri diurni per anziani, persone con disabilità e minori;
- ✓ a importanti interventi di sostegno alla cura e gestione delle persone in condizione di non autosufficienza, mediante l'erogazione di sovvenzioni a supporto delle spese sostenute per l'assistenza in favore delle persone in condizione di gravissima non autosufficienza;
- ✓ a importanti interventi di sostegno in favore di cittadini in condizioni di povertà, mediante l'attivazione di misure che accanto al supporto economico innestano processi virtuosi di attivazione lavorativa o formativa da parte del beneficiario.

I predetti investimenti operati da Regione Puglia in sede di programmazione delle risorse afferenti al PR PUGLIA FESR FSE+2021/2027 – e all'Accordo per la Coesione e della Delibera CIPESS n. 6/2025, hanno consentito e consentiranno nel prossimo triennio di rafforzare e potenziare la rete dei servizi sociali territoriali.

Nella tabella sottostante si esplicitano le azioni promosse da Regione Puglia a valere sugli assi della programmazione europea, associate agli importi attualmente disponibili da investire nel prossimo triennio. Alle suddette risorse, e al netto dell'importo annualmente destinato agli ATS a valere sul fondo globale socio assistenziale pari a 13 milioni annui, si aggiunge l'investimento annuo a valere su bilancio autonomo di circa 22 milioni di euro a valere sul Fondo regionale per le Non autosufficienze, che finanzia, in sinergia con altre risorse nazionali, importanti misure economiche a sostegno della presa in carico delle persone in condizione di gravissima non autosufficienza e dei familiari che se ne prendono cura.

Si propone di seguito una tabella riepilogativa e non esaustiva delle risorse a regia regionale che a vario titolo impattano nel triennio 2026/2028 sul sistema di welfare territoriale e che vedono come soggetti beneficiari e attuatori gli ATS

Tabella 25 – Ulteriori risorse aggiuntive a programmazione regionale destinate agli ATS

AREA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA'		
DECLARATORIA FONDO	FINALITA' DI UTILIZZO	IMPORTO TRIENNALE
FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZE	Finanzia interventi di sostegno in favore delle persone in condizione di gravissima non autosufficienza	€ 66.500.000,00
PR PUGLIA FESR FSE+ 2021/2027 – Azione 8.12.1 - Interventi per favorire la deistituzionalizzazione dei disabili	Erogazione sovvenzioni economiche a supporto dell'assunzione di personale qualificato di assistenza in favore di persone in condizione di gravissima non autosufficienza	€ 12.023.899,41
Accordo di Coesione POC 2021/2027 – Azione 10.3.1Patto di Cura in favore di persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza	Erogazione sovvenzioni economiche a supporto dell'assunzione di personale qualificato di assistenza in favore di persone in condizione di gravissima non autosufficienza	€ 60.000.000,00
PR PUGLIA FESR FSE+ 2021/2027 – Azione 8.12.2 - Buoni servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per disabili e anziani disabili	Sostegno alla domanda di accesso a servizi semiresidenziali e domiciliari in favore di persone anziane e persone con disabilità	€ 47.306.470,59
Accordo di Coesione POC 2021/2027 – Azione 10.3.5 Buono servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anz e pers con disab 10.3.5	Buono servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anz e pers con disab 10.3.5	€ 95.000.000,00
TOTALE		€ 280.830.370,00
AREA FAMIGLIE E MINORI		
PR PUGLIA FESR FSE+ 2021/2027 – 8.13-1 - buoni servizio minori	Sostegno alla domanda di accesso a servizi semiresidenziali in favore di minori	€ 20.000.000,00
Accordo di Coesione POC 2021/2027 – Azione 10.3.3 Accesso ai servizi socio educativi per minori - Buono servizio minori	Sostegno alla domanda di accesso a servizi semiresidenziali in favore di minori	€ 102.500.000,00
DOTAZIONE JUST TRANSITION FUND (JTF) TARANTO Azione 2.8.2- Voucher minori e disabili	Sostegno alla domanda di accesso a servizi domiciliari per anziani e persone con disabilità e semiresidenziali in favore di minori (Contesto territoriale di Taranto)	€ 4.000.000,00
TOTALE		€ 126.500.000,00
AREA POVERTA' E DISAGIO		
PR PUGLIA FESR FSE+ 2021/2027 – 8.9 RED	Misure di sostegno al reddito associate a percorsi di attivazione	€ 23.249.935,16
Accordo di Coesione POC 2021/2027 Azione 10.3.4 Misura di sostegno al reddito e di contrasto alla povertà	Misure di sostegno al reddito associate a percorsi di attivazione	€ 50.000.000,00
DOTAZIONE JUST TRANSITION FUND (JTF) TARANTO Azione 2.8.1- RED	Misure di sostegno al reddito associate a percorsi di attivazione	€ 22.705.882,00
PN Inclusione 2021-2027 “Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027- Avviso Integra	Misura finalizzata alla fornitura di aiuti materiali in favore di persone in condizione di povertà estrema, associati	€ 4.944.067,83

	a percorsi di informazione e di accompagnamento sociale	
TOTALE		€ 100.899.884,99
TOTALE COMPLESSIVO		€ 508.230.254,99

3.3 – Costruzione, aggiornamento, monitoraggio e valutazione del Piano sociale di zona

Il Piano Sociale di Zona si compone dei contenuti previsti dallo schema di indice proposto nel successivo Allegato B. Sono parte integrante del Piano Sociale di Zona le schede di programmazione finanziaria e le schede progettuali di dettaglio in numero corrispondente agli interventi programmati. Sono strumenti indispensabili del Piano Sociale di Zona e costituiscono atti propedeutici all'approvazione dello stesso:

- ✓ le schede per la rendicontazione al 31.12.2025 così come desumibili dalla piattaforma regionale;
- ✓ il prospetto di dettaglio di determinazione dei residui disponibili dal precedente Piano Sociale di Zona così come desumibile dalla piattaforma regionale;
- ✓ le schede di programmazione finanziaria 2026-2028 del Fondo Unico di Ambito (Scheda A) così come desumibili dalla piattaforma regionale;
- ✓ le schede di programmazione finanziaria 2026-2028 degli eventuali servizi a valenza comunale (Scheda B) così come desumibili dalla piattaforma regionale;
- ✓ le schede di programmazione finanziaria 2026-2028 degli eventuali servizi a valenza di altre risorse (Scheda C) così come desumibili dalla piattaforma regionale;
- ✓ il Regolamento dell'Ufficio di Piano o suo aggiornamento;
- ✓ il Regolamento del Fondo Unico di Ambito (non previsto per gli Ambiti monocomunali) o suo aggiornamento;
- ✓ l'Accordo di programma con la ASL/DSS (almeno schema approvato in Consiglio Comunale) o suo aggiornamento;
- ✓ la Convenzione per la gestione associata sottoscritta (o i documenti di costituzione e funzionamento del Consorzio tra i Comuni).

Al fine di supportare il monitoraggio e la valutazione in itinere del Piano Sociale di Zona, gli Ambiti territoriali sono chiamati ad elaborare apposite Relazioni sociali annuali come previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2007. In tal senso con il presente Piano Regionale si assume l'impegno a definire nuovi indirizzi, orientamenti e strumenti per la redazione della Relazione sociale. Fino ad allora rimangono vigenti gli strumenti già in precedenza utilizzati e le relative indicazioni di utilizzo. I nuovi strumenti saranno validi per la redazione della Relazione sociale a partire dall'anno 2027 (per il resoconto della prima annualità – 2026 – dei nuovi Piani sociali di zona), fatti salvi eventuali slittamenti rimessi alla valutazione della Sezione regionale competente sulla materia.

3.3.1 - Procedure, tempi e modalità di approvazione del Piano sociale di zona

Il R. Reg. n. 4/2007 e s.m.i. ha previsto, all'art. 13, nell'ambito della procedura per l'approvazione dei Piani Sociali di Zona, lo strumento della Conferenza di Servizi, ai sensi di quanto disposto dalla L. 15/2005 e s.m.i.

In particolare, il comma 4 del sopracitato art. 13 prevede che il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito territoriale, ovvero l'Assemblea Consortile, adottino il Piano Sociale di Zona al termine del percorso partecipato funzionale alla sua stesura.

L'approvazione del Piano Sociale di Zona, pertanto, avviene attraverso la Conferenza di Servizi.

Detta Conferenza di Servizi è indetta dal Comune capofila dell'Ambito stesso, ovvero dal Consorzio. Ad essa partecipano altresì la Regione Puglia e la ASL competente che si esprime per quanto di competenza.

Stante l'intervenuta legge "Del Rio" l. 54/2014 di soppressione delle province e di istituzione delle Città Metropolitane, l'ente Provincia è invitato alla Conferenza di Servizi per l'approvazione del Piano sociale di Zona, ma la sua assenza non preclude l'iter di approvazione dello stesso ove sussista la presenza obbligatoria di Ambito ASL e Regione.

La partecipazione della Regione al percorso di approvazione si sviluppa con modalità di affiancamento al Coordinamento Istituzionale e all'Ufficio di Piano, oltre che di supporto allo svolgimento della Conferenza dei Servizi. Il parere di conformità agli indirizzi qui previsti da parte della Regione è, peraltro, requisito necessario ai fini del finanziamento del Piano Sociale di Zona.

Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della Deliberazione di Giunta Regionale con cui si approva il presente Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026-2028, decorrono i **60 giorni** entro i quali l'Ambito Territoriale Sociale con il suo Ufficio di Piano **elabora la proposta di Piano sociale di Zona per il triennio 2026-2028** (secondo apposite linee guida operative e strumenti forniti dalla Regione Puglia), avendo promosso ogni utile iniziativa per il coinvolgimento del partenariato istituzionale e sociale nel percorso di programmazione partecipata. Entro tale termine la proposta di Piano deve essere **adottata dal Coordinamento Istituzionale di Ambito (o Assemblea Consortile)**.

Contestualmente all'adozione della proposta di Piano di Zona, a cura del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito territoriale, il responsabile dell'Ufficio di Piano provvede a **trasmettere l'intera documentazione alla Regione** - Assessorato al Welfare – Sezione Inclusione Sociale Attiva, **che ne esamina i contenuti (pre-istruttoria)** rispetto alla coerenza con gli indirizzi regionali di programmazione ed i vincoli previsti dai Decreti nazionali di riparto dei fondi afferenti al Piano Sociale di Zona. **Entro 30 giorni, gli uffici regionali comunicano formalmente l'esito positivo della pre-istruttoria oppure formalizzano richiesta di modifiche e integrazioni da riscontrare entro i successivi 30 giorni, al fine di addivenire, in ogni caso entro 60 giorni dalla trasmissione della documentazione agli uffici regionali, all'approvazione definitiva del Piano da parte dei Consigli comunali dei Comuni facenti parte dell'Ambito, ovvero, all'approvazione del piano da parte del Consiglio comunale del Comune capofila** (ai sensi di quanto previsto in Convenzione) **dell'Ambito capofila ove all'uopo delegato**, ed alla successiva convocazione della Conferenza di Servizi decisoria di chiusura del procedimento.

Nel caso del Consorzio l'approvazione del Piano avviene in **Assemblea consortile**.

Successivamente alla fase di "preistruttoria", essendo intervenuta l'opportuna definizione formale della forma di gestione associata (approvazione della Convenzione in tutti i Consigli comunali e relativa sottoscrizione o costituzione del Consorzio), **contestualmente all'approvazione del Piano da parte degli organi consiliari competenti, il responsabile unico del procedimento in seno al Comune capofila dell'Ambito territoriale** (ovvero del Consorzio), appositamente e formalmente nominato dal Coordinamento Istituzionale, **indica la Conferenza di Servizi per l'approvazione del Piano Sociale di Zona**, trasmettendo la documentazione afferente al Piano, così come approvata, agli Enti che partecipano alla Conferenza di Servizi.

Tale indicazione deve quindi e comunque avvenire entro **120 giorni** dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della Deliberazione di Giunta Regionale con cui si approva il presente Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026-2028.

Qualora l'associazione di Comuni sia disciplinata da Convenzione per la gestione associata della funzione ex art. 30 TUEL, alla Conferenza di Servizi partecipa formalmente solo il Comune capofila. Si precisa che la

Conferenza di servizi viene celebrata previa approvazione del Piano Sociale di Zona da parte di ogni Consiglio comunale e/o del solo Comune capofila a seconda di quanto definito in Convenzione.

La conferenza di servizi di approvazione del Piano sociale di zona ha natura di **conferenza di servizi decisoria ex art 14 comma 2 l. 241/1990** (e s.m.i.) e dovrà essere espletata nel rispetto delle procedure e dei tempi previsti dall'art 14, 14 bis e seguenti della l. 241/1990.

In caso di mancato rispetto del termine dei 120 giorni relativo all'indizione della conferenza di servizi la Giunta Regionale diffida l'Ambito ad adempiere, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2007.

3.3.2 - Modalità e tempi di rendicontazione e aggiornamento

A seguito dell'approvazione del Piano Sociale di Zona, gli Ambiti Territoriali sono tenuti annualmente a:

- ✓ redigere per mezzo della piattaforma regionale, entro il 31 marzo, il rendiconto delle risorse impegnate al 31/12 dell'anno precedente (secondo le indicazioni fornite dagli Uffici regionali competenti);
- ✓ aggiornare per mezzo della piattaforma regionale, entro il 31 marzo, la programmazione sociale del piano sociale di Zona (secondo le indicazioni fornite dagli Uffici regionali competenti);
- ✓ redigere, entro il 30 giugno, la Relazione sociale relativa all'anno precedente conferendo i dati e gli indicatori previsti dai vigenti flussi informativi regionali e nazionali (salvo diverse indicazioni specifiche di volta in volta comunicate in relazione ai singoli flussi informativi).

Stante la cadenza annuale di rendicontazione e di aggiornamento della programmazione durante la vigenza del Piano Sociale di Zona, è opportuno che in sede di approvazione dello stesso da parte del Consiglio comunale sia inserita espressa delega al Coordinamento Istituzionale in termini di approvazione della rendicontazione annuale e dell'aggiornamento annuale della programmazione finanziaria, lasciando la presa d'atto degli stessi documenti alla Giunta comunale del Comune capofila.

Come detto, la rendicontazione dovrà essere predisposta dall'Ambito Territoriale entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello oggetto di rendiconto. In sede di rendicontazione, l'Ambito potrà procedere alla revisione della programmazione proposta in sede di approvazione del Piano Sociale di Zona, allineando quest'ultima al dato contabile risultante dagli impegni assunti nell'anno di riferimento, sempre nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente Piano e dei vincoli previsti dai Decreti nazionali di riparto dei vari fondi utilizzati.

In merito si precisa che, sia in fase di programmazione che in fase di rendiconto, dovrà essere rispettato il limite del mantenimento della spesa sociale storica e/o del cofinanziamento minimo obbligatorio comunale.

Qualora in sede di rendiconto si rilevi l'inosservanza, in difetto, da parte dell'Ambito del limite del cofinanziamento obbligatorio per l'annualità di riferimento, così come previsto dal precedente piano, il medesimo Ambito correrà il rendiconto con espresso impegno a integrare la quota minima di cofinanziamento obbligatorio per le annualità successive di vigenza del PSdZ, per lo stesso importo.

Il rendiconto (da redigersi per mezzo della piattaforma regionale) dovrà essere effettuato con dettagli specifici relativi all'utilizzo di ciascun fondo assegnato (FGSA, FNA, FNPS, FPOV) oltre che sul cofinanziamento comunale.

L'importo indicato come impegnato al 31/12 dell'anno precedente dovrà essere altresì supportato dall'indicazione analitica degli atti amministrativi di impegno della spesa corrispondente all'importo rendicontato. Il rendiconto dovrà, altresì, essere corredato dal dato riferito alle liquidazioni relative a ciascun atto di impegno indicato. Il rendiconto prima dell'invio formale in regione dovrà essere condiviso in

Cabina di regia e restituito in termini di risultato al partenariato sociale. All'approvazione del rendiconto provvede:

- ✓ per gli Ambiti Territoriali monocomunali, il Coordinamento Istituzionale coincidente con la Giunta Comunale;
- ✓ per gli Ambiti pluricomunali, il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale, con successiva presa d'atto del rendiconto da parte dell'organo giuntale del Comune capofila e dei Comuni facenti parte dell'Ambito, fatta salva l'ipotesi in cui la Convenzione di Ambito contenga delega all'approvazione del rendiconto in favore del solo comune capofila (per i Consorzi l'approvazione avviene in Assemblea Consortile).

La programmazione finanziaria, approvata unitamente al Piano Sociale di Zona 2026/2028, rappresenta uno strumento dinamico che, nei limiti dei criteri minimi e inderogabili in materia di percentuali di allocazione di risorse e/o nei limiti inderogabili di finanziamento, è soggetta ad un naturale aggiornamento nel corso di attuazione del Piano Sociale di Zona, determinato da:

- ✓ aggiornamento della programmazione per l'inserimento di risorse nuove o per l'adeguamento degli importi originariamente stanziati;
- ✓ allineamento della programmazione ai risultati del rendiconto dell'anno successivo.

Di norma l'Ambito può aggiornare la programmazione finanziaria del PSDZ in qualsiasi momento dell'anno, e comunque sempre in sede di rendicontazione, qualora il budget di quest'ultima non risulti allineato alla prima. L'aggiornamento della programmazione, prima dell'invio formale in Regione, dovrà essere condiviso in Cabina di regia e restituito in termini di risultato al partenariato sociale.

All'approvazione dell'aggiornamento della programmazione si provvede secondo le stesse modalità definite per la rendicontazione.

Una delle priorità trasversali del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2024-2026 approvato con Decreto Interministeriale del 2 Aprile 2025 afferisce alla necessità di integrazione tra le piattaforme di programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei fondi, nonché all'incremento della disponibilità di dati di monitoraggio. L'obiettivo dichiarato nel Piano Nazionale, in prospettiva, è la creazione di un sistema unico di programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse, anche al fine di facilitare le procedure amministrative relative all'attuazione e alla rendicontazione della spesa a valere su tutti i fondi nazionali, garantendo alle Regioni e agli ATS la più ampia accessibilità ai dati che alimentano i sistemi informativi nazionali. Tuttavia, allo stato attuale, il sistema dei flussi informativi tra le diverse piattaforme appare ancora piuttosto frammentato e pertanto in questa sede appare opportuno delineare **il quadro delle piattaforme nazionali maggiormente utilizzate** per le operazioni di programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei fondi nazionali e i principali adempimenti propedeutici alla loro implementazione.

D'altro canto, il tema dell'integrazione e dell'interoperabilità dei sistemi informativi è al centro delle azioni strategiche regionali, da un lato attraverso l'implementazione e la semplificazione delle **procedure informatizzate regionali già in essere**, e dall'altro attraverso la creazione della **Cartella Sociale Elettronica regionale**.